

Set Informativo

Edizione Gennaio 2022

HomeFlix[®]

Polizza Casa

Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 03.2021
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2022
- Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 01.2022
- Informativa privacy - edizione 01.2022

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale

per l'Italia che opera con il marchio Zurich Connect e HomeFlix



Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Homeflex è un prodotto multirischio rivolto ai proprietari e agli inquilini, che assicura l'abitazione e la famiglia per i rischi di danni ai beni, danni ai terzi, tutela e assistenza.



Che cosa è assicurato?

Homeflex prevede 11 differenti moduli, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario o un Inquilino di un'abitazione. Le garanzie previste da ciascun modulo sono attive solo se quel modulo fa parte del pacchetto effettivamente acquistato.

- ✓ **Modulo danni all'abitazione:** i danni subiti dall'abitazione e causati da incendio ed altri eventi coperti.
- ✓ **Modulo danni al contenuto:** danni da incendio ed altri eventi subiti dal contenuto dell'abitazione.
- ✓ **Modulo danni da fenomeno elettrico:** danni causati da fenomeno elettrico a elettrodomestici e altre apparecchiature similari e che appartengano all'abitazione o al contenuto.
- ✓ **Modulo neve no problem:** danni materiali e diretti subiti dall'abitazione e dal contenuto a seguito di collasso strutturale causato da sovraccarico di neve sul tetto.
- ✓ **Modulo furto:** danni materiali e diretti causati dalla perdita o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell'abitazione, a seguito di furto o tentato furto.
- ✓ **Modulo danni all'abitazione extra:** danni all'abitazione conseguenti a rottura lastre, spargimento d'acqua, ricerca e riparazione del guasto.
- ✓ **Modulo danni al contenuto extra:** danni al contenuto dell'abitazione conseguenti a rottura di lastre e spargimento d'acqua.
- ✓ **Modulo danni a terzi:** i danni materiali e diretti subiti da cose di terzi e causati da incendio ed altri eventi coperti.
- ✓ **Modulo responsabilità civile:** danni materiali e diretti causati involontariamente a terzi e relativi alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione.
- ✓ **Modulo tutela legale:** assistenza stragiudiziale e giudiziale all'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. La Compagnia offre inoltre all'assicurato un servizio di consulenza legale telefonica.
- ✓ **Modulo SOS casa:** assistenza presso l'abitazione dell'assicurato a seguito di un sinistro rientrante in garanzia contattando la centrale operativa 24 ore su 24.

Tutte le garanzie sono soggette ai massimali, franchigie e scoperti indicati dal contratto.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Gli immobili non adibiti ad abitazione, dimora abituale o saltuaria dell'assicurato o ad abitazione locata a terzi.
- ✗ Le abitazioni che non sono costruite in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
- ✗ Le abitazioni non ubicate nel territorio italiano.
- ✗ Le abitazioni che non hanno i requisiti legali di abitabilità e che non sono in buono stato di manutenzione.
- ✗ Le abitazioni che fanno parte di un maggiore immobile e l'intero immobile non è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.
- ✗ Le persone giuridiche.
- ✗ Le persone fisiche non residenti nel territorio italiano.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione presenta le seguenti principali limitazioni e quindi non copre i danni:

Per tutti i moduli

! **causati con dolo del Contraente/Assicurato**

Per tutti i moduli ad eccezione del modulo "neve no problem"

- ! derivanti da esercizio nell'abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- ! verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- ! causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e insurrezioni;

Per le limitazioni relative ai singoli moduli si faccia riferimento al DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ In riferimento al modulo “Tutela legale”, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
 - a) Di tutti gli Stati d’Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - b) Negli Stati Membri dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
 - c) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di consulenza legale.
- ✓ In riferimento a tutti gli altri moduli: le garanzie sono valide per il territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente/Assicurato deve fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il Contraente/Assicurato deve immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il Contraente/Assicurato non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del sinistro il Contraente/Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se l’Assicurato omette di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.

Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato mensilmente esclusivamente tramite carta di credito o PayPal. L’estratto conto della carta di credito o di PayPal costituiscono prova dell’avvenuto pagamento del premio. Il premio è interamente dovuto anche se è previsto il suo frazionamento mensile, salvo il caso di recesso. Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto, ossia dal giorno in cui il Contraente/Assicurato avrà accettato la proposta della Compagnia e avrà pagato il premio.

Il contratto ha durata di 1 anno e si rinnova tacitamente per un ulteriore anno per non più di due volte, per una durata complessiva di 3 anni, se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente/Assicurato, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta al

Il Contraente/Assicurato può far cessare gli effetti del contratto in ogni momento (recesso), effettuando una comunicazione al broker. Il recesso avrà effetto a partire dal giorno del pagamento della successiva rata di premio, se la comunicazione è ricevuta almeno 2 giorni prima di questa data. Il Contraente/Assicurato non dovrà più pagare le rate mancanti di premio salvo il caso in cui si sia verificato un sinistro nel periodo di copertura. In questo caso il premio annuale dovrà essere pagato per intero.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell’indennizzo, il Contraente/Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del presente contratto rispetto alla garanzia interessata o all’intero contratto (recesso) con preavviso di 30 giorni. Il Contraente/Assicurato può effettuare la comunicazione di recesso al broker.

Le comunicazioni al Broker vanno effettuate con le seguenti modalità:

- Tramite le apposite funzionalità dell’applicazione Homeflex;
- Tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet www.homeflex.it;
- Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Yolo S.r.l., Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano MI.

Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect e HomeFlix

Data di realizzazione: giugno 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2022
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



ZURICH
Connect

HomeFlix

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Patrimonio netto di 765,2 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 463,3 milioni di euro e riserve patrimoniali per 301,9 milioni di euro.

Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Impresa autorizzata con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it.

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Homeflox prevede 11 differenti moduli, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario o un Inquilino di un'abitazione. Le garanzie previste da ciascun modulo sono attive solo se quel modulo fa parte del pacchetto effettivamente acquistato.

Sono previsti 4 pacchetti denominati: CasaMia, Seconda Casa, CasaMia in Affitto e Inquilino. Il Contraente/Assicurato potrà decidere di accettare ed eventualmente di arricchire il pacchetto proposto dalla Compagnia con le garanzie opzionali contenute nella proposta stessa.

Modulo danni all'abitazione

DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL'ABITAZIONE

I danni all'abitazione di cui il Contraente/Assicurato è proprietario causati direttamente dalle cause di seguito indicate:

- incendio;
- esplosione;
- implosione;
- scoppio;
- fulmine;
- caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso all'assicurato/ contraente;
- fumo, gas, vapori:
 - fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione;
 - sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo modulo;
- danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e Sommosse;

	<p>m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona. Sono compresi i danni da bagnamento se:</p> <p>i. all'interno dell'abitazione direttamente dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, a loro volta provocate dall'evento atmosferico oppure</p> <p>ii. caduta di alberi provocata dagli stessi eventi.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • I danni materiali e diretti all'abitazione: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione.
	<p>DANNI CONSEQUENZIALI Sono altresì compresi i seguenti indennizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle autorità, i residui del sinistro; • Gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, esclusi però gli incarichi a questi professionisti per stimare e quantificare il danno; • Gli oneri di urbanizzazione dovuti in caso di ricostruzione; • Il mancato godimento dell'abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa; • Le spese di trasferimento e soggiorno sostenute dal contraente/assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione. <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% dei danni materiali e diretti liquidati. • I danni consequenziali sono indennizzati, entro tale limite del 10%, anche se il massimale per questo modulo viene superato. <p>Nel caso in cui la somma assicurata con il presente modulo risulti già superata, l'indennizzo sarà corrisposto oltre detta somma assicurata.</p>
<p>Modulo Danni al contenuto</p>	<p>DANNI MATERIALI E DIRETTI I danni al contenuto causati da direttamente dalle cause di seguito indicate:</p> <p>a) incendio;</p> <p>b) esplosione;</p> <p>c) implosione;</p> <p>d) scoppio;</p> <p>e) fulmine;</p> <p>f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;</p> <p>g) onda sonora;</p> <p>h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;</p> <p>i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato o al Contraente;</p> <p>j) fumo, gas, vapori:</p> <p>I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione;</p> <p>II. sviluppatisi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo modulo;</p> <p>k) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;</p> <p>l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;</p> <p>m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona. Sono compresi i danni da bagnamento se:</p> <p>a. causati all'interno dell'abitazione direttamente dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, a loro volta provocate dall'evento atmosferico oppure</p> <p>b. causati dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gioielli e preziosi collocati nell'abitazione (escluse le pertinenze): massimale di € 5.000 per singolo oggetto o collezione • Gioielli e preziosi custoditi temporaneamente presso istituti di custodia: massimale di € 5.000 per singolo oggetto o collezione • Valori nell'abitazione (escluse le pertinenze): massimale di € 500 • Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori in pertinenze non comunicanti con l'abitazione: 20% della somma assicurata per il contenuto indicata nel modulo di polizza; massimale di € 2.000 per oggetto • Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori nell'abitazione (tranne pertinenze non comunicanti con l'abitazione): massimale pari alla somma assicurata per il contenuto indicata nel modulo di polizza.

	<p>DANNI CONSEQUENZIALI Sono coperte dalla garanzia le seguenti voci di danno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle autorità, i residui del sinistro; • Gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, esclusi però gli incarichi a questi professionisti per stimare e quantificare il danno; • Le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento); • le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto. <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% dei danni materiali e diretti liquidati. • I danni consequenziali sono indennizzati, entro tale limite del 10%, anche se il massimale per questo modulo viene superato. <p>Nel caso in cui la somma assicurata con il presente modulo risulti già superata, l'indennizzo sarà corrisposto oltre detta somma assicurata.</p>
<p>Modulo danni da fenomeno elettrico</p>	<p>La Compagnia indennizza</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Contraente/Assicurato che sia proprietario dell'abitazione i danni all'abitazione o ai beni assicurati facenti parte del contenuto di cui è proprietario; • al Contraente/Assicurato che sia inquilino dell'abitazione i danni ai beni assicurati facenti parte del contenuto di cui è proprietario; <p>in entrambi i casi se causati direttamente da fenomeno elettrico e ai beni di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elettrodomestici; 2. impianti elettrici; 3. apparecchiature elettroniche ed elettriche. <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni materiali e diretti all'abitazione derivanti da fenomeno elettrico: massimale indicato nel modulo di polizza relativamente all'abitazione per sinistro e per periodo di assicurazione • Danni materiali e diretti al contenuto derivanti da fenomeno elettrico: massimale indicato nel modulo di polizza relativamente al contenuto per sinistro e per periodo di assicurazione.
<p>Modulo neve no problem</p>	<p>DANNI MATERIALI E DIRETTI La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i danni materiali e diretti causati sia all'abitazione che al contenuto da sovraccarico di neve che abbia causato il collasso strutturale del tetto.</p> <p>Questa garanzia è prestata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Se il Contraente/Assicurato è proprietario dell'abitazione, per l'abitazione e il contenuto; b) Se il Contraente/Assicurato è inquilino dell'abitazione, per il solo contenuto. <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione. <p>DANNI CONSEQUENZIALI Sono coperte dalla garanzia le seguenti voci di danno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle autorità, i residui del sinistro; • Gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, esclusi gli incarichi affidati a questi professionisti per stimare e quantificare il danno; • Gli oneri di urbanizzazione dovuti in caso di ricostruzione; • Il mancato godimento dell'Abitazione, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'abitazione stessa; • Le spese di trasferimento e soggiorno in sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi a causa di inagibilità dell'abitazione dichiarata dalle autorità competenti; • Le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto. <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% dei danni materiali e diretti liquidati. • I danni consequenziali sono indennizzati, entro tale limite del 10%, anche se il massimale per questo modulo viene superato <p>Nel caso in cui la somma assicurata con il presente modulo risulti già superata, l'indennizzo sarà corrisposto oltre detta somma assicurata.</p>

<p>Modulo furto</p>	<p>GARANZIE</p> <p><u>Garanzia furto:</u> La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato i danni materiali e diretti, anche volontari, causati dalla perdita o danneggiamento dei beni assicurati custoditi nell'abitazione, se la perdita o danneggiamento avvengono a seguito di furto o tentato furto.</p> <p><u>Garanzia danni provocati dai ladri all'abitazione:</u> La Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato che sia anche proprietario dell'Abitazione i danni materiali e diretti, anche volontari, causati dai ladri all'Abitazione, compresi i mezzi di chiusura e protezione in occasione di furto o tentato furto commessi.</p> <p>Beni assicurati: I beni assicurati sono il contenuto dell'abitazione, ma esclusi valori, gioielli, preziosi, impianto solare termico, impianto fotovoltaico o impianto termofotovoltaico o parti di tali impianti.</p> <p>In caso di sinistro indennizzabile, oltre ai danni materiali e diretti la Compagnia riconoscerà l'indennizzo delle seguenti spese, se sostenute e documentate: a) Costi sostenuti per la documentazione del danno; b) Costi per rifare o duplicare documenti sottratti; c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell'abitazione, se sono state sottratte le chiavi.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garanzia furto: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione • Garanzia danni provocati dai ladri: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione • Indennizzo aggiuntivo per la documentazione del danno: 50% dell'indennizzo liquidato e comunque entro il massimale riportato per il modulo furto nel modulo di polizza • Indennizzo aggiuntivo per rifare o duplicare documenti sottratti o per rifare la serratura: Il più basso tra 250 € e il 50% dell'indennizzo liquidato comunque entro il massimale riportato per il modulo furto nel modulo di polizza • Mezzi di protezione e chiusura insufficienti o non operanti con presenza di persone: indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione.
<p>Modulo danni all'abitazione extra</p>	<p>DANNI MATERIALI</p> <p><u>Rottura lastre:</u> la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle lastre dell'abitazione, di cui il Contraente/Assicurato è il proprietario, causati da eventi accidentali non previsti dal modulo danni all'abitazione.</p> <p><u>Danni da spargimento d'acqua:</u> la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati all'abitazione, di cui il Contraente/Assicurato è il proprietario, a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura o guasto accidentale dell'Impianto idrico.</p> <p><u>Spese di ricerca, riparazione e ripristino:</u> la Compagnia indennizza, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali dell'Impianto idrico dell'abitazione, di cui il Contraente/Assicurato è il proprietario, che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, nonché per il ripristino delle parti di abitazione danneggiate.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rottura lastre: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione • Danni da spargimento d'acqua: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione • Spese di ricerca, riparazione e ripristino: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione
<p>Modulo danni al contenuto extra</p>	<p>DANNI MATERIALI</p> <p><u>Rottura lastre:</u> la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle lastre del contenuto e causati da eventi accidentali non previsti dal modulo danni all'abitazione.</p> <p><u>Danni da spargimento d'acqua:</u> la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al contenuto a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura o guasto accidentale dell'Impianto idrico.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rottura lastre: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione • Danni da spargimento d'acqua: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione

<p align="center">Modulo responsabilità civile</p>	<p>GARANZIE</p> <p><u>Responsabilità civile del proprietario e dell'inquilino:</u> Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il Contraente/Assicurato è proprietario oppure inquilino dell'abitazione; b) Il Contraente/Assicurato è civilmente responsabile a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese.</p> <p><u>Responsabilità del committente di lavori di manutenzione straordinaria:</u> È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'Abitazione. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso.</p> <p><u>Responsabilità del committente di lavori di manutenzione ordinaria:</u> È compresa la responsabilità del Contraente/Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a secondo rischio, cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dall'assicurazione dell'impresa.</p> <p><u>Abitazione parte di un condominio:</u> Se l'abitazione fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l'obbligo a carico dell'Assicurato di corrispondere al Terzo somme dovute a quest'ultimo dagli altri condomini).</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutte le coperture: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione
<p align="center">Modulo danni a terzi</p>	<p>GARANZIE</p> <p><u>Responsabilità civile del proprietario:</u> Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il Contraente/Assicurato è proprietario o inquilino dell'abitazione; b) Nell'abitazione si verificano un incendio, un'esplosione o uno scoppio che provocano direttamente danni materiali a cose di terzi (inclusi gli inquilini, ma escluso, se il Contraente/Assicurato è inquilino dell'abitazione, il proprietario); c) L'incendio, l'esplosione o lo scoppio costituiscono un sinistro indennizzabile ai sensi di uno dei moduli acquistati; d) Il Contraente/Assicurato è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato (escluso in ogni caso il proprietario) una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso al terzo per capitale, interessi e spese.</p> <p><u>Responsabilità civile dell'inquilino:</u> Se si verificano tutte le seguenti condizioni: a) Il Contraente/Assicurato è locatario o comodatario o usufruttuario o titolare di un diritto d'uso o di abitazione o di altro diritto reale di godimento dell'abitazione; b) Si verificano danni materiali e diretti all'abitazione causati da: 1. Incendio; 2. Esplosione; 3. Implosione; 4. Scoppio; 5. Fumo, gas, vapori: i. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'abitazione; ii. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo modulo; 6. Danni causati per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni; c) il Contraente/Assicurato è responsabile civile dei danni materiali così causati ai sensi degli artt. 1588 (perdita e deterioramento della cosa locata), 1589 (incendio di cosa assicurata) e 1611 (incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice Civile; allora la Compagnia pagherà direttamente al terzo danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal Contraente/Assicurato stesso per capitale, interessi e spese.</p> <p>SOMMA ASSICURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile del proprietario: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione Se il danno ai terzi deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi l'indennizzo è limitato al 10% del massimale indicato per sinistro e per anno di assicurazione. • Responsabilità civile dell'inquilino: massimale indicato nel modulo di polizza per sinistro e per periodo di assicurazione

<p>Modulo tutela legale</p>	<p>GARANZIA</p> <p>La garanzia opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Difendersi in un procedimento penale; b) Ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale, subito dall'assicurato a causa di un fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; c) Sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. Tale garanzia copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se: <ul style="list-style-type: none"> i. il sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile; ii. l'assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l'intero massimale. <p>Se l'assicurazione di responsabilità civile esiste ma non copre il rischio (perché c'è un'esclusione o l'evento non è previsto tra i rischi assicurati) questa garanzia opera in primo rischio. L'assicurato deve dichiarare al momento della denuncia di sinistro se l'assicurazione di responsabilità civile esiste e se è operativa e deve esibire una copia della polizza a semplice richiesta della Compagnia.</p> d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché assunti a norma di legge; e) Sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale; f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all'abitazione; g) Esercitare un'azione per il recupero dei canoni arretrati quando l'abitazione è stata data in locazione ad un inquilino per uso abitativo. <p>Le garanzie di cui alle lettere e) e g) sono operanti limitatamente alla sola fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l'azione in giudizio.</p> <p>Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato nel modulo di polizza.</p> <p>Per le garanzie sopra indicate la Compagnia, su richiesta dell'assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.</p> <p>La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.</p> <p>Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti; b) La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
<p>Modulo SOS casa</p>	<p>GARANZIE</p> <p>La Compagnia indennizza l'Assicurato per i seguenti casi con i limiti e le modalità previste dal contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. b) Invio di un elettricista per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. c) Invio di un fabbro per interventi di emergenza: massimale di 150,00 euro per sinistro. d) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore: massimale di 150,00 euro per sinistro. e) Interventi d'emergenza per danni da acqua: massimale di 150,00 euro per sinistro. f) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: massimale di 100,00 euro per sinistro. g) Spese di albergo: massimale per sinistro di 100,00 euro al giorno per un massimo di 3 giorni. h) Invio di un sorvegliante: massimale di 150,00 per sinistro. i) Rientro anticipato: massimale di 250,00 euro per sinistro. j) Consulenza medica: massimale non previsto. k) Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi: la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa. l) Segnalazione di un idraulico (interventi non d'emergenza). m) Segnalazione di un elettricista (interventi non d'emergenza). n) Segnalazione di un fabbro (interventi non d'emergenza). o) Segnalazione di un sorvegliante (interventi non d'emergenza). p) Segnalazione di un vetraio (interventi non d'emergenza). q) Segnalazione di un serrandista (interventi non d'emergenza).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Modulo danni all'abitazione

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da furto consumato o tentato;
- b) derivanti o causati da amianto;
- c) causati da crollo e collasso strutturale;
- d) causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- e) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- f) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- g) causati da accumulo esterno di acqua;
- h) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e nubifragio a: tende solari, tendoni, gazebo, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, a lucernari, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- i) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- j) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- k) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- l) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- m) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'abitazione;
- n) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal contratto.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni materiali e diretti all'abitazione	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro
Danni consequenziali	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro

Modulo Danni al contenuto

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. da furto consumato o tentato;
- b. derivanti o causati da amianto;
- c. causati da crollo e collasso strutturale;
- d. causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- e. causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- f. causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- g. causati da accumulo esterno di acqua;
- h. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e nubifragio a: tende solari, tendoni, gazebo, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, a lucernari, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- i. derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- j. derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- k. conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- l. a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- m. da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'Abitazione;
- n. indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto da contratto;
- o. a gioielli, preziosi e valori nelle pertinenze.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Bene	Collocazione	Franchigia assoluta
Gioielli e preziosi	Abitazione escluse le pertinenze	€ 200,00 per sinistro
Gioielli e preziosi	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	€ 200,00 per sinistro
Valori	Abitazione escluse le pertinenze	€ 200,00 per sinistro
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori	Pertinenze non comunicanti con l'abitazione	€ 200,00 per sinistro
Contenuto diverso da gioielli, preziosi e valori	Abitazione (tranne pertinenze non comunicanti con l'abitazione)	€ 200,00 per sinistro
Gioielli, preziosi e valori	Pertinenze	Esclusi dalla copertura

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni consequenziali	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- b) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- c) alle lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- d) causati da difetti di materiali e di costruzione, usura, corrosione, logorio;
- e) riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- f) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- g) agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto stesso, a condizione che sia installata all'interno dell'abitazione;
- h) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- i) dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato al momento della conclusione del contratto di assicurazione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- j) causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- k) causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stilloccidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Danni materiali e diretti all'abitazione derivanti da fenomeno elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro
Danni materiali e diretti al contenuto derivanti da fenomeno elettrico	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro

Modulo danni da fenomeno elettrico

<p>Modulo neve no problem</p>	<p>ESCLUSIONI Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da gelo; b) causato ad un'abitazione e che non è conforme, o si trova in un maggiore edificio che non è conforme, alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto; l'esclusione si applica anche al contenuto; c) ad abitazioni che sono (o si trovano in maggiori fabbricati che sono) in costruzione o ristrutturazione; l'esclusione si applica anche al contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del tetto o dei solai; d) a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; e) a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; f) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal contratto. <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <table border="1" data-bbox="349 602 1497 768"> <thead> <tr> <th>Coperture</th> <th>Scoperto</th> <th>Franchigia assoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danni materiali e diretti</td> <td>Non applicabile</td> <td>Non applicabile</td> </tr> <tr> <td>Danni consequenziali</td> <td>Non applicabile</td> <td>Non applicabile</td> </tr> </tbody> </table>	Coperture	Scoperto	Franchigia assoluta	Danni materiali e diretti	Non applicabile	Non applicabile	Danni consequenziali	Non applicabile	Non applicabile						
Coperture	Scoperto	Franchigia assoluta														
Danni materiali e diretti	Non applicabile	Non applicabile														
Danni consequenziali	Non applicabile	Non applicabile														
<p>Modulo Furto</p>	<p>ESCLUSIONI Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune; b) agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave e i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> • persone che abitano con il Contraente/Assicurato; • persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • persone delle cui azioni Contraente/Assicurato deve rispondere; • incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti; • causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato furto. <p>La copertura assicurativa opera solo se ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento), chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; oppure b) è protetta da inferiate fisse nel muro. <p>Se i mezzi di protezione o chiusura mancano la Compagnia non paga alcun Indennizzo.</p> <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <table border="1" data-bbox="349 1554 1497 1980"> <thead> <tr> <th>Coperture</th> <th>Scoperto</th> <th>Franchigia assoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Garanzia furto Garanzia danni provocati dai ladri</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Indennizzo aggiuntivo per la documentazione del danno</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Indennizzo aggiuntivo per rifare o duplicare documenti sottratti, per rifare la serratura</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Mezzi di protezione e chiusura insufficienti o non operanti con presenza di persone</td> <td>20% con minimo di € 200,00</td> <td>€ 200,00 per sinistro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso in cui sia prevista anche l'applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto di tale Scoperto.</p>	Coperture	Scoperto	Franchigia assoluta	Garanzia furto Garanzia danni provocati dai ladri	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro	Indennizzo aggiuntivo per la documentazione del danno	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro	Indennizzo aggiuntivo per rifare o duplicare documenti sottratti, per rifare la serratura	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro	Mezzi di protezione e chiusura insufficienti o non operanti con presenza di persone	20% con minimo di € 200,00	€ 200,00 per sinistro
Coperture	Scoperto	Franchigia assoluta														
Garanzia furto Garanzia danni provocati dai ladri	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro														
Indennizzo aggiuntivo per la documentazione del danno	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro														
Indennizzo aggiuntivo per rifare o duplicare documenti sottratti, per rifare la serratura	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro														
Mezzi di protezione e chiusura insufficienti o non operanti con presenza di persone	20% con minimo di € 200,00	€ 200,00 per sinistro														

**Modulo danni
all'abitazione extra**

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da furto consumato o tentato;
- b) derivanti o causati da amianto;
- c) causati da crollo e collasso strutturale;
- d) causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- e) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- f) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- g) causati da accumulo esterno di acqua;
- h) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- i) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- j) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- k) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- l) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

- a) relativamente ai danni per rottura lastre, i danni:
 - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
 - a rigature o scheggiature;
 - a lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento;
 - le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse.
- b) relativamente ai danni da spargimento d'acqua e spese di ricerca, riparazione, ripristino:
 - i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico dell'abitazione o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
 - le spese sostenute per i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005, per le tubazioni interrate e per gli impianti di irrigazione o le piscine;
 - le spese sostenute per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'abitazione.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Rottura lastre	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro
Danni da spargimento d'acqua e spese di ricerca, riparazione, ripristino	Non applicabile	Franchigia unica € 300,00 per sinistro

**Modulo danni al
contenuto extra**

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da furto consumato o tentato;
- b) derivanti o causati da amianto;
- c) causati da crollo e collasso strutturale;
- d) causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- e) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- f) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- g) causati da accumulo esterno di acqua.
- h) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- i) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.
- j) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- k) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- l) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

- a) relativamente ai danni per rottura lastre, i danni:
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
 - a rigature o scheggiature;
 - a lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento;
 - le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse;
- b) relativamente ai danni da spargimento d'acqua
- i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico dell'abitazione o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
 - le spese sostenute per i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005, per le tubazioni interrato e per gli impianti di irrigazione o le piscine;
 - le spese sostenute per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'abitazione.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta
Rottura lastre	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro
Danni da spargimento d'acqua	Non applicabile	€ 300,00 per sinistro

Modulo responsabilità civile

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da furto consumato o tentato;
- b) derivanti o causati da amianto;
- c) atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;
- d) derivanti da:
- lavori di manutenzione straordinaria ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto da contratto
 - umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
 - detenzione o uso di esplosivi;
 - abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'abitazione.
- e) alle cose ed agli animali che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati dal Contraente/Assicurato sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- h) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- i) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Articolo	Scoperto	Franchigia assoluta
Oggetto (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata)	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
Responsabilità civile del committente dei lavori di manutenzione ordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Non applicabile	€ 1.000,00 per Sinistro

<p>Modulo danni a terzi</p>	<p>ESCLUSIONI</p> <p>Per entrambe le garanzie di questo modulo sono esclusi i danni:</p> <p>a) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;</p> <p>b) alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;</p> <p>c) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.</p> <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <table border="1" data-bbox="347 349 1497 566"> <thead> <tr> <th>Copertura</th> <th>Scoperto</th> <th>Franchigia assoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilità civile del proprietario (c.d. "ricorso terzi")</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. "ricorso terzi")</td> <td>Non applicabile</td> <td>€ 200,00 per sinistro</td> </tr> </tbody> </table>	Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta	Responsabilità civile del proprietario (c.d. "ricorso terzi")	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro	Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. "ricorso terzi")	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro
Copertura	Scoperto	Franchigia assoluta								
Responsabilità civile del proprietario (c.d. "ricorso terzi")	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro								
Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. "ricorso terzi")	Non applicabile	€ 200,00 per sinistro								
<p>Modulo tutela legale</p>	<p>ESCLUSIONI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <p>La garanzia è esclusa per:</p> <p>a) materia fiscale e amministrativa, salvo in caso di procedimento penale;</p> <p>b) controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro;</p> <p>c) controversie contrattuali per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull'abitazione e azione per il recupero dei canoni arretrati;</p> <p>d) vertenze contrattuali in caso di contratti di somministrazione (come ad esempio utenze domestiche, abbonamenti al servizio di trasporto urbano, ecc.);</p> <p>e) controversie contrattuali con l'usufruttuario o il comodatario dell'abitazione;</p> <p>f) esercitare più di un'azione per il recupero dei canoni arretrati nei confronti del medesimo inquilino e quando l'immobile locato è ad uso commerciale;</p> <p>g) operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;</p> <p>h) controversie riferibili a beni immobili diversi dall'abitazione;</p> <p>i) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;</p> <p>j) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</p> <p>k) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;</p> <p>l) controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.</p> <p>m) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato;</p> <p>n) l'azione in giudizio nelle controversie di Diritto civile di natura contrattuale e per l'azione di recupero dei canoni arretrati.</p> <p>Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, sono già stati oggetto di disdetta o per i quali uno dei contraenti abbia già chiesto il recesso, la risoluzione o la modificazione.</p> <p>In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente/Assicurato.</p> <p>La Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:</p> <p>a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS;</p> <p>b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;</p> <p>c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;</p> <p>d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;</p> <p>e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;</p> <p>f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;</p> <p>g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);</p> <p>h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;</p> <p>i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;</p> <p>j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;</p> <p>k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</p> <p>l) gli oneri fiscali; è però compresa l'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;</p> <p>m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 euro.</p>									

<p>Modulo SOS casa</p>	<p>Ogni prestazione assistenza viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo all'interno dell'annualità. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra Assicurazione, le presenti Prestazioni assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall' Assicurazione che ha erogato la Prestazione assistenza.</p> <p>ESCLUSIONI</p> <p>Nessuna prestazione è dovuta se l'Assicurato non si è rivolto al broker prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa.</p> <p>Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • le prestazioni non sono fornite negli stati che si trovino in stato di guerra, belligeranza dichiarata o di fatto. <p>Per le garanzie:</p> <p>“Segnalazione di un idraulico (interventi non d'emergenza)”, “Segnalazione di un elettricista (interventi non d'emergenza)”, “Segnalazione di un fabbro (interventi non d'emergenza)”, “Segnalazione di un sorvegliante (interventi non d'emergenza)”, “Segnalazione di un vetraio(interventi non d'emergenza)”, “Segnalazione di un serrandista (interventi non d'emergenza)”: sono a carico dell'Assicurato le spese di uscita, di manodopera e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.</p> <p>Per singola garanzia:</p> <p>a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato. La prestazione di assistenza non è operante per i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allagamento, infiltrazione e mancanza d'acqua nell'abitazione relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, - sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore. • mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione <p>b) Invio di un elettricista per interventi di emergenza: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato. La prestazione assistenza non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato; • interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; • guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore. <p>c) Invio di un fabbro per interventi di emergenza: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.</p> <p>d) Invio di un termoidraulico nelle 24 ore: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.</p> <p>e) Interventi d'emergenza per danni da acqua: Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato. Sono esclusi i sinistri dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); • i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; • negligenza dell'Assicurato. <p>f) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.</p> <p>FRANCHIGIE E SCOPERTI</p> <p>Non previste franchigie e scoperti.</p>
-------------------------------	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

1. Per i moduli danni ai beni ("Danni all'abitazione", "Danni al contenuto", "Danni da fenomeno elettrico", "Neve no problem", "Furto", "Danni all'abitazione extra", "Danni al contenuto extra")

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- b) darne avviso scritto al broker entro tre giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando:
 - data, ora e luogo di accadimento del sinistro;
 - modalità di accadimento e causa presunta del sinistro;
 - entità approssimativa del danno;
 - luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
 - esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile;
 - nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
 - nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
 - e-mail e numero di telefono cellulare dell'Assicurato.
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun Indennizzo;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate;
- e) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione di seguito elencata:
 - fattura di acquisto del bene assicurato distrutto, rubato o danneggiato;
 - contratto di locazione dell'Abitazione (se l'Assicurato è inquilino);
 - verbale dei Vigili del Fuoco;
 - in caso di danno di sospetta origine dolosa, denuncia all'autorità giudiziaria, che dovrà essere trasmessa alla Compagnia entro 3 giorni dalla presentazione;
 - eventuali dichiarazioni scritte e firmate di soggetti a conoscenza di circostanze del Sinistro;
 - foto del bene o del componente danneggiato;
 - preventivo per la riparazione del bene o componente danneggiato;
 - fattura di riparazione con scheda tecnica che contenga la descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito;
 - foto o fattura che provino la riparazione o il riacquisto del bene assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve inoltre:

- f) in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo, furto, denunciare il fatto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata al broker entro 10 giorni dal fatto con le seguenti modalità:
 - Tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflex;
 - Tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.homeflex.it;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato può ottenere informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione necessaria tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflex o dell'area riservata del sito internet www.homeflex.it.

Per il solo Modulo furto, se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del furto.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della Compagnia; il Contraente/Assicurato può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla Compagnia l'indennizzo incassato.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'indennizzo e la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di:

- conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla Compagnia l'indennizzo incassato;

- vendere i beni recuperati tramite la Compagnia, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell'indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l'indennizzo pagato e l'importo così ottenuto.

Documentazione da fornire per il pagamento dell'indennizzo:

Per il pagamento l'Assicurato dovrà consegnare al broker la seguente documentazione:

- Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa
- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'Assicurato;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.

2. Per i moduli di responsabilità civile (“Responsabilità civile”, “Danni a terzi”)

In caso di sinistro il Contraente /Assicurato deve:

- a) darne avviso scritto al broker entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflix o tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.homeflix.it, indicando:
- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.

- b) mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la seguente documentazione:
- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità;
 - documenti attestanti il titolo di utilizzo dell'abitazione (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto);
 - eventuale richiesta di danni da parte di terzi;
 - eventuali atti giudiziari;
 - eventuali verbali di sopralluogo;
 - eventuali verbali delle autorità intervenute;
 - eventuale documentazione attestante l'entità del danno
 - eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: titolo abilitativo, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).

Il Contraente/Assicurato può ottenere dal broker informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di sinistro e sulla documentazione necessaria tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflix o dell'area riservata del sito internet www.homeflix.it.

3. Per il modulo tutela legale

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

	<p>4. Per il modulo SOS casa</p> <p>L'Assicurato deve rivolgersi sempre al broker prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla Prestazione assistenza.</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se l'Assicurato ha sottoscritto contratti con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, deve dare comunque avviso del sinistro ad ogni assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.</p> <p>Contatti:</p> <p>Il broker può essere contattato esclusivamente tramite l'applicazione Homeflix</p> <p>L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Il recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. <p>La struttura organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, che sarà tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la prestazione assistenza.</p> <p><u>Documentazione da fornire:</u></p> <p>La struttura organizzativa potrà richiedere di ricevere gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla struttura operativa ed effettuate dall'Assicurato.</p> <hr/> <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le prestazioni che il Contraente/Assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Compagnia sono unicamente quelle delle persone direttamente incaricate in forza delle garanzie relative ai moduli "Tutela Legale", prestata da DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A, e "SOS Casa" prestata da Mapfre Asistencia,Compania Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. <hr/> <p>Gestione da parte di altra Impresa</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tutela Legale" si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, 37135 VERONA, telefono (045)8378901, Fax (045)8351023, sito internet www.das.it . • "SOS Casa" si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia,Compania Internacional De Seguros Y Reaseguros S.A. <hr/> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L'art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l'Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l'art. 1893 del Codice Civile concede alla Compagnia il diritto di far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di sinistro, di pagare un indennizzo ridotto.</p> <p>In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Pagamento dell'indennizzo per i moduli danni ai beni ("Danni all'abitazione", "Danni al contenuto", "Danni da fenomeno elettrico", "Neve no problem", "Furto", "Danni all'abitazione extra", "Danni al contenuto extra")</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha accettato l'importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato all'esito del procedimento.</p>

Pagamento del sinistro per i moduli di responsabilità civile (“Responsabilità civile”, “Danni a terzi”)

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La Compagnia entro tale termine confermerà l’operatività della copertura per il sinistro; oppure respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

La Compagnia, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l’ammontare, paga quanto dovuto dall’Assicurato civilmente responsabile, nei limiti della somma assicurata e fermi franchigie e scoperti eventualmente previsti, direttamente al terzo danneggiato.

Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:

- Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa
- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell’Assicurato;
- Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all’incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla Compagnia sono stati ricevuti dalla stessa.

Pagamento del sinistro per il modulo tutela legale

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare all’Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.

Termini per la prestazione di assistenza del modulo SOS casa

- Invio di un idraulico per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta.
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta.
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta.
- Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura e previo ricevimento dell’ultima manutenzione e bollino blu effettuata, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta.
- Interventi d’emergenza per danni da acqua: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta.
- Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e provvederà ad inviare presso l’abitazione un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
- Spese di soggiorno: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta comunicherà all’Assicurato gli estremi della prenotazione.
- Invio di un sorvegliante: la Struttura Organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della società di vigilanza) metterà in contatto l’Assicurato con il fornitore per l’organizzazione del servizio.
- Rientro anticipato: la struttura organizzativa, accertato che il caso rientri in copertura, fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta.
- Consulenza medica: la Struttura Organizzativa, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta, metterà in contatto l’Assicurato o il suo medico curante con i propri medici che valuteranno quale sarà la prestazione assistenza più opportuna da effettuare in suo favore.
- Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi: La struttura organizzativa, accertate le condizioni di validità della garanzia, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta metterà in contatto l’Assicurato con il medico generico convenzionato per l’organizzazione dell’intervento presso l’abitazione.
- Segnalazione di un idraulico (interventi non d’emergenza): la Struttura Organizzativa provvederà a trovare l’idraulico entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e contatterà l’Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore.
- Segnalazione di un elettricista (interventi non d’emergenza): la Struttura Organizzativa provvederà a trovare l’elettricista entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e contatterà l’Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore.

	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione di un fabbro (interventi non d'emergenza): la Struttura Organizzativa provvederà a trovare il fabbro entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore. - Segnalazione di un sorvegliante (interventi non d'emergenza): la Struttura Organizzativa provvederà a trovare una società di vigilanza entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore. - Segnalazione di un vetraio (interventi non d'emergenza): la Struttura Organizzativa provvederà a trovare un vetraio entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore. - Segnalazione di un serrandista (interventi non d'emergenza): la Struttura Organizzativa provvederà a trovare un serrandista entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore.
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa il premio pagato al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il Contraente/Assicurato non può sospendere le garanzie. Tuttavia, se il Contraente/Assicurato non paga le successive rate di premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto aiuta a proteggere la casa ed è rivolto a coloro che vogliono coniugare un'esperienza digitale di acquisto ad un prodotto personalizzabile.

Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica residente nel territorio italiano che è anche:

1. il proprietario di un'abitazione utilizzata direttamente; oppure
2. il proprietario di un'abitazione in uso ad un Inquilino; oppure
3. l'Inquilino di un'abitazione.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 1,80%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inoltrare il reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito www.zurich-connect.it.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sulle garanzie del modulo Tutela	<p>Relativamente alle garanzie prestate con il modulo Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Indice

A - Presentazione Prodotto	5
I - Homeflex: cos'è e come leggere il contratto	5
I.I - Simbologia adottata.....	5
I.II - Guida al prodotto.....	5
I.II.I - Cos'è Homeflex e chi lo può acquistare?.....	5
I.II.II - Caratteristiche	5
I.II.III - Come acquistare?	6
I.II.IV - Broker.....	6
I.II.V - Acquisto di ulteriori garanzie	6
I.II.VI - Diritto di ripensamento (recesso).....	7
I.II.VII - Durata e proroga tacita	7
B - Oggetto	8
1. Modulo Danni all'Abitazione.....	8
1.1 Oggetto della garanzia.....	8
1.1.1 Eventi assicurati.....	8
1.2 Danni indennizzabili.....	8
1.2.1 Danni materiali e diretti.....	8
1.2.2 Danni consequenziali.....	8
1.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti	9
1.4 Colpa grave.....	9
1.5 Rinuncia al diritto di surroga.....	9
1.6 Esclusioni.....	9
1.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	10
2. Modulo Danni al Contenuto.....	11
2.1 Oggetto della garanzia.....	11
2.1.1 Eventi assicurati.....	11
2.2 Danni indennizzabili.....	11
2.2.1 Danni materiali e diretti.....	11
2.2.2 Danni consequenziali.....	11
2.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti	12
2.4 Colpa grave.....	12
2.5 Rinuncia al diritto di surroga.....	12
2.6 Esclusioni.....	12
2.7 Beni assicurati, forma di assicurazione Massimali, Scoperti e Franchigie.....	13
2.7.1 Beni assicurati: collocazione, forma di assicurazione, Massimali e Franchigie.....	13
2.7.2 Danni consequenziali: forma di assicurazione, Massimali, Scoperti e Franchigie	13
3. Modulo Danni da Fenomeno Elettrico.....	14
3.1 Oggetto della garanzia.....	14
3.1.1 Eventi assicurati.....	14
3.1.2 Beni assicurati	14
3.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti	14
3.3 Colpa grave.....	14
3.4 Rinuncia al diritto di surroga.....	14
3.5 Esclusioni.....	14
3.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	15
4. Modulo Neve No Problem.....	16
4.1 Oggetto della garanzia.....	16
4.2 Danni indennizzabili.....	16
4.2.1 Danni materiali e diretti.....	16
4.2.2 Danni consequenziali.....	16
4.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti	16
4.4 Colpa grave.....	16
4.5 Rinuncia al diritto di Surroga.....	16
4.6 Esclusioni.....	17
4.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	17
5. Modulo Furto.....	18

5.1	Oggetto.....	18
5.1.1	Garanzia Furto.....	18
5.1.2	Garanzia Danni provocati dai ladri all'Abitazione.....	18
5.1.3	Beni assicurati	18
5.1.4	Modalità del Furto o tentato Furto.....	18
5.1.5	Indennizzo aggiuntivo	18
5.2	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti	18
5.3	Mezzi di protezione e chiusura.....	18
5.4	Esclusioni.....	19
5.5	Recupero della refurtiva.....	19
5.6	Rinuncia al diritto di surroga.....	20
5.7	Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	20
6.	Modulo Danni all'Abitazione Extra	21
6.1	Oggetto della garanzia.....	21
6.1.1	Rottura Lastre	21
6.1.2	Danni da spargimento d'acqua.....	21
6.1.3	Spese di ricerca, riparazione e ripristino	21
6.1.4	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	21
6.2	Rinuncia al diritto di surroga.....	21
6.3	Esclusioni.....	21
6.4	Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	22
7.	Modulo Danni al Contenuto Extra	23
7.1	Oggetto della garanzia.....	23
7.1.1	Rottura Lastre	23
7.1.2	Danni da spargimento d'acqua.....	23
7.1.3	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	23
7.2	Rinuncia al diritto di surroga.....	23
7.3	Esclusioni.....	23
7.4	Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	24
8.	Modulo Responsabilità Civile	25
8.1	Oggetto.....	25
8.1.1	Responsabilità civile del proprietario e dell'Inquilino.....	25
8.1.2	Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria.....	25
8.1.3	Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria	25
8.1.4	Abitazione parte di un condominio.....	25
8.2	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti	25
8.3	Rinuncia al diritto di surroga.....	25
8.4	Esclusioni.....	25
8.5	Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	26
9.	Modulo Danni a Terzi	27
9.1	Responsabilità civile del proprietario (c.d. "ricorso terzi").....	27
9.1.1	Oggetto.....	27
9.1.2	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	27
9.1.3	Estensione della garanzia	27
9.1.4	Danno da interruzione di attività	27
9.2	Responsabilità civile dell'Inquilino (c.d. "rischio locativo")	27
9.2.1	Oggetto.....	27
9.2.2	Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	27
9.3	Esclusioni.....	28
9.4	Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti.....	28
10.	Modulo Tutela Legale	29
10.1	Premessa	29
10.2	Oggetto.....	29
10.2.1	Soggetti assicurati	29
10.3	Estensione territoriale.....	30
10.4	Operatività della garanzia.....	30
10.5	Esclusioni e limiti di copertura	30
10.6	Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza.....	31

10.7	Esonero da responsabilità.....	31
10.8	Istruzioni per la richiesta di tutela legale	31
10.8.1	Contatti.....	31
11.	Modulo SOS Casa.....	32
11.1	Premessa	32
11.2	Oggetto.....	32
11.2.1	Invio di un idraulico per interventi di emergenza.....	32
11.2.2	Invio di un elettricista per interventi di emergenza.....	33
11.2.3	Invio di un fabbro per interventi di emergenza.....	33
11.2.4	Invio di un termoidraulico nelle 24 ore.....	33
11.2.5	Interventi d'emergenza per danni da acqua.....	34
11.2.6	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore.....	34
11.2.7	Spese di soggiorno.....	34
11.2.8	Invio di un sorvegliante.....	34
11.2.9	Rientro anticipato	35
11.2.10	Consulenza medica	35
11.2.11	Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi	35
11.2.12	Segnalazione di un idraulico (interventi non d'emergenza).....	35
11.2.13	Segnalazione di un elettricista (interventi non d'emergenza)	35
11.2.14	Segnalazione di un fabbro (interventi non d'emergenza).....	36
11.2.15	Segnalazione di un sorvegliante (interventi non d'emergenza).....	36
11.2.16	Segnalazione di un vetraio (interventi non d'emergenza).....	36
11.2.17	Segnalazione di un serrandista (interventi non d'emergenza).....	36
11.2.18	Soggetti assicurati	36
11.3	Estensione territoriale.....	36
11.4	Esclusioni.....	36
11.5	Istruzioni per la richiesta di assistenza	37
11.5.1	Contatti.....	37
C.	Il contratto dalla A alla Z.....	38
12.	Previsioni comuni a tutti i moduli.....	38
12.1	Condizioni di assicurabilità	38
12.2	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio.....	38
12.3	Aggravamento del rischio.....	38
12.4	Diminuzione del rischio	38
12.5	Broker.....	38
12.6	Conclusione del contratto	39
12.7	Pagamento del premio.....	39
12.8	Decorrenza della copertura	39
12.9	Diritto di ripensamento (recesso).....	39
12.10	Acquisto di nuovi Moduli.....	40
12.11	Durata e proroga tacita.....	40
12.12	Recesso del Contraente/Assicurato nel corso del contratto.....	40
12.13	Recesso in caso di Sinistro.....	40
12.14	Altre assicurazioni	40
12.15	Oneri fiscali.....	40
12.16	Comunicazioni.....	41
12.17	Modifiche al contratto	41
12.18	Legge applicabile.....	41
12.19	Foro competente	41
D.	Cosa fare in caso di Sinistro.....	42
13.	Disposizioni comuni ai Moduli danni.....	42
13.1	Obblighi in caso di Sinistro	42
13.1.1	Contenuto della denuncia di Sinistro.....	42
13.1.2	Documentazione probatoria.....	43
13.2	Esagerazione dolosa del danno	43
13.3	Procedura per la valutazione del danno.....	43
13.3.1	Tempistiche	43
13.3.2	Perizia contrattuale.....	43

13.4	Calcolo dell'indennizzo.....	44
13.4.1	Norme specifiche per i titoli di credito.....	44
13.4.2	Norme per l'assicurazione Valore a Nuovo	44
13.4.3	Superficie Commerciale dell'Abitazione.....	45
13.5	Limite massimo di indennizzo (Massimale).....	46
13.6	Franchigie e Scoperti.....	46
13.7	Anticipo sull'Indennizzo.....	47
13.8	Pagamento dell'Indennizzo.....	47
13.9	Riduzione della Somma Assicurata.....	47
14.	Disposizioni comuni ai Moduli responsabilità civile.....	48
14.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	48
14.1.1	Contenuto della denuncia di Sinistro	48
14.1.2	Documentazione	48
14.2	Tempi di gestione del Sinistro.....	49
14.3	Pagamento del Sinistro	49
14.4	Gestione delle controversie.....	49
14.5	Limite massimo di Indennizzo/Massimale.....	49
15.	Disposizioni relative al Modulo tutela.....	50
15.1	Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza	50
15.2	Contatti.....	50
15.3	Modalità di gestione del Sinistro.....	51
15.3.1	Prima dell'azione in giudizio.....	51
15.3.2	Azione in giudizio: autorizzazione	51
15.3.3	Fase giudiziale.....	51
15.4	Unico Sinistro.....	51
15.5	Pagamento del Sinistro	51
15.6	Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro.....	51
16.	Disposizioni relative al Modulo assistenza.....	53
16.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	53
16.2	Contatti.....	53
16.3	Informazioni da fornire.....	53
16.4	Documentazione da fornire	53
E.	Glossario	54
F.	Informativa Privacy	62

A. Presentazione prodotto

I - Homeflix: cos'è e come leggere il contratto

I.I - Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Riquadro esplicativo

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

I.II - Guida al prodotto

I.II.I - Cos'è Homeflix e chi lo può acquistare?

Homeflix è il prodotto che aiuta a proteggere la casa, acquistabile attraverso il sito internet o la app dedicata, rivolto a coloro che vogliono coniugare un'esperienza digitale di acquisto ad un prodotto personalizzabile.

Il **Contraente/Assicurato** di questo prodotto deve essere una persona fisica residente nel **Territorio italiano** che è anche:

1. il proprietario di un'**Abitazione** utilizzata direttamente; oppure;
2. il proprietario di un'**Abitazione** in uso ad un **Inquilino**; oppure
3. l'**Inquilino** di un'**Abitazione**.

Il **Contraente** (colui che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto) deve essere anche l'**Assicurato** (il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione, ossia il proprietario o l'**Inquilino** dell'**Abitazione**). Ciò significa che, in questo contratto, il **Contraente** è sempre **Assicurato** (per questo motivo viene indicato come **Contraente/Assicurato**). Tuttavia, nel


Modulo Tutela Legale e nel Modulo SOS Casa i soggetti **Assicurati** includono anche altre persone.

I.II.II Caratteristiche

Homeflix prevede 11 differenti Moduli, mirati a rispondere alle esigenze e ai bisogni assicurativi di un proprietario o un **Inquilino** di un'**Abitazione**. Le garanzie previste da ciascun Modulo sono attive solo se quel Modulo fa parte del pacchetto effettivamente acquistato.

Il seguente schema riporta i vari Moduli di Homeflix:

Schema dei Moduli Homeflix



I.II.III Come acquistare?

Acquistare Homeflix è semplice e veloce: occorre interagire con un [Chatbot](#) (assistente virtuale) accessibile dall'applicazione Homeflix (disponibile nel Google Playstore e nell'App Store Apple) e dal sito www.homeflix.it che porrà alcune semplici domande per individuare le richieste ed esigenze assicurative del [Contraente/Assicurato](#), in maniera tale che [Zurich](#) possa proporre al cliente un pacchetto di garanzie appropriato e coerente con tali richieste ed esigenze, come – tra l'altro – richiesto dalla normativa. Se queste informazioni non fossero fornite, [Zurich](#) non potrebbe individuare un contratto coerente con le richieste ed esigenze e quindi non potrebbe effettuare una proposta. Sono previsti 4 pacchetti denominati: CasaMia, Seconda Casa, CasaMia in Affitto e [Inquilino](#). Il [Contraente/Assicurato](#) potrà decidere di accettare ed eventualmente di arricchire il pacchetto proposto da [Zurich](#) con le garanzie opzionali contenute nella proposta stessa.

Dopo aver scelto la proposta più in linea con le proprie esigenze, il [Contraente/Assicurato](#) pagherà in comode rate mensili con carta di credito o PayPal e dovrà restituire copia del modulo di polizza firmato inviando un'email a documenti@zurich-connect.it.

Ulteriori dettagli su come acquistare si trovano all'art. 12.6 "Conclusione del contratto"

I.II.IV - Broker

Il [Contraente/Assicurato](#) dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al [Broker Yolo s.r.l.](#), con sede legale in via Fabio Filzi 27 - 20124 MILANO (MI), che gestirà tutti i rapporti inerenti al presente contratto in nome e per conto del [Contraente/Assicurato](#). Ogni comunicazione fatta dal [Broker Yolo s.r.l.](#) in nome e per conto del [Contraente/Assicurato](#) si intenderà come fatta dal [Contraente/Assicurato](#).

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal [Contraente/Assicurato](#) al [Broker Yolo s.r.l.](#) si intenderà come fatta alla [Compagnia](#).

Il [Broker Yolo s.r.l.](#) è altresì autorizzato a effettuare l'incasso dei premi per conto della [Compagnia](#) e il pagamento effettuato al Broker da parte del [Contraente/Assicurato](#) avrà efficacia liberatoria nei confronti di quest'ultimo.

I.II.V - Acquisto di ulteriori garanzie

Nel corso del contratto [la protezione assicurativa potrà essere](#) arricchita con l'acquisto di ulteriori Moduli o con l'aumento dei massimali di quelli già acquistati.

I.II.VI Diritto di ripensamento (recesso)

Il **Contraente/Assicurato** ha 14 giorni di tempo dall'acquisto del contratto per cambiare idea e comunicarlo a **Zurich**. Se esercita questa facoltà, gli effetti del contratto cessano (diritto di ripensamento – recesso) e il **Contraente/Assicurato** ha diritto alla restituzione del premio versato.

Ulteriori dettagli sul diritto di ripensamento (recesso) si trovano all'art. 12.9 "Diritto di ripensamento (recesso)".

I.II.VII Durata e proroga tacita

Il contratto ha durata di 1 anno e si prorogherà tacitamente per un ulteriore anno per non più di due volte, per una durata complessiva di 3 anni, **se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.**

Ulteriori dettagli su durata, disdetta e recesso nel corso del contratto si trovano all'art. 12.11 "Durata e proroga tacita" e 12.13 "Recesso in caso di Sinistro".

Il **Contraente/Assicurato** può far cessare gli effetti del contratto in ogni momento (recesso), effettuando una comunicazione al **Broker**. Il recesso avrà effetto a partire dal giorno previsto per il pagamento della successiva rata di premio, se la comunicazione è ricevuta almeno 2 giorni prima di questa data. Ulteriori dettagli sul diritto di ripensamento e sulle modalità per utilizzarlo si trovano all'art. 12.9 "Diritto di ripensamento (recesso)".

B. Oggetto



1. Modulo Danni all'Abitazione

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

1.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i danni all'**Abitazione** di cui è proprietario causati direttamente dalle cause di seguito indicate:

1.1.1 Eventi assicurati

- a) Incendio;
- b) Esplosione;
- c) Implosione;
- d) Scoppio;
- e) Fulmine;
- f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- g) onda sonica;
- h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso all'**Assicurato** o al **Contraente**;
- j) fumo, gas, vapori:
 - I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'Abitazione;
 - II. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;

Esempio

Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l'**Abitazione** e la fuliggine rovina le pareti, questo danno è indennizzabile

- k) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e **Sommosse**;
- m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona. Sono compresi i danni da bagnamento se
 - a. causati all'interno dell'**Abitazione** direttamente dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai **Serramenti**, a loro volta provocate dall'evento atmosferico oppure
 - b. causati dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi.

1.2 Danni indennizzabili

1.2.1 Danni materiali e diretti

Sono i danni materiali causati direttamente dalle cause sopra elencate.

1.2.2 Danni consequenziali

Se si è verificato un **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la **Compagnia** indennizza anche:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del **Sinistro**;
- b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, **esclusi però gli onorari per gli incarichi conferiti a questi professionisti per stimare e quantificare il danno**;

Onorari inclusi e onorari esclusi dalla copertura

Ad esempio, sono inclusi gli onorari degli ingegneri che fanno un progetto per la ricostruzione dell'Abitazione, ma non quelli degli ingegneri che formulano una stima dei danni da sottoporre alla Compagnia.

- c) gli oneri di urbanizzazione dovuti in caso di ricostruzione;
- d) il mancato godimento dell'**Abitazione**, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione** stessa;
- e) le spese di trasferimento e soggiorno sostenute dal **Contraente/Assicurato** per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione**.

1.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 1.7 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

1.4 Colpa grave

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con **Colpa Grave** del **Contraente**, dell'**Assicurato** o dei **Familiari conviventi**.

1.5 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

1.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- b) derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) da **Furto** consumato o tentato;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) derivanti o causati da amianto;
- f) causati o verificatisi in conseguenza di **Alluvioni**, **Inondazioni**, **Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e **Insurrezioni**;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- i) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- j) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- k) causati da accumulo esterno di acqua;
- l) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e nubifragio a: tende solari, tendoni, gazebo, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, a lucernari, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- m) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- n) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- o) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- p) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- q) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'**Abitazione**;
- r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1.2.2 Danni consequenziali.

1.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
1.2.1 Danni materiali e diretti all'Abitazione	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
1.2.2 Danni consequenziali	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo rischio	<p>10% dei danni materiali e diretti liquidati.</p> <p>I danni consequenziali sono indennizzati, entro tale limite del 10%, anche se il Massimale per questo Modulo viene superato</p> <p>Nel caso in cui la Somma Assicurata con il presente Modulo risulti già superata, il presente Indennizzo sarà corrisposto oltre detta Somma Assicurata</p>	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro



2. Modulo Danni al Contenuto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

2.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i danni al **Contenuto** causati direttamente dalle cause di seguito indicate:

2.1.1 Eventi assicurati

- a) **Incendio**;
- b) **Esplosione**;
- c) **Implosione**;
- d) **Scoppio**;
- e) **Fulmine**;
- f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- g) onda sonora;
- h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- i) urto di veicoli stradali, purché avvenuto sulla pubblica via, ma esclusi i veicoli di proprietà o in uso all'**Assicurato** o al **Contraente**;
- j) fumo, gas, vapori:
 - I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'**Abitazione**;
 - II. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;

Esempio

Se si incendia un veicolo in un garage sottostante l'**Abitazione** e la fuliggine rovina il mobilio, questo danno è indennizzabile

- k) danni causati da interventi per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- l) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e **Sommosse**;
- m) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, ma solo quando questi eventi abbiano avuto una violenza tale da danneggiare più immobili nella zona. Sono compresi i danni da bagnamento se
 - a. causati all'interno dell'**Abitazione** direttamente dall'evento atmosferico attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai **Serramenti**, a loro volta provocate dall'evento atmosferico oppure
 - b. causati dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi.

2.2 Danni indennizzabili

2.2.1 Danni materiali e diretti

Sono i danni materiali causati direttamente dalle cause sopra elencate.

2.2.2 Danni consequenziali

Se si è verificato un **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la **Compagnia** indennizza anche:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del **Sinistro**;
- b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, **esclusi però gli incarichi a questi professionisti per stimare e quantificare il danno**;

Onorari inclusi e onorari esclusi dalla copertura

Ad esempio, sono inclusi gli onorari degli ingegneri che fanno un progetto per la ricostruzione dell'Abitazione**, ma non quelli degli ingegneri che formulano una stima dei danni da sottoporre alla **Compagnia**.**

- c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- d) le spese per rimozione e ricollocamento del **Contenuto**.

2.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 2.7 "Beni assicurati, forma di assicurazione Massimali, Scoperti e Franchigie".

2.4 Colpa grave

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con Colpa Grave del Contraente, dell'Assicurato o dei Familiari conviventi.

2.5 Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il Contraente/Assicurato non richiede il risarcimento al responsabile.

2.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con Dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) derivanti da esercizio nell'Abitazione di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) da Furto consumato o tentato;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) derivanti o causati da amianto;
- f) causati o verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni, Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e Insurrezioni;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- i) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- j) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- k) causati da accumulo esterno di acqua;
- l) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e nubifragio a: tende solari, tendoni, gazebo, zanzariere, pannelli solari, antenne e altre installazioni esterne, a lucernari, nonché a tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- m) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- n) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- o) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- p) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- q) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dell'Abitazione;
- r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 2.2.2 Danni consequenziali.

2.7 Beni assicurati, forma di assicurazione Massimali, Scoperti e Franchigie

2.7.1 Beni assicurati: collocazione, forma di assicurazione, Massimali e Franchigie

Sono assicurati i seguenti beni, con la forma di assicurazione e i **Massimali** e **Franchigie** indicati; si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo":

Bene	Collocazione	Forma di assicurazione	Massimale	Franchigia assoluta
Gioielli e Preziosi	Abitazione escluse le Pertinenze	Primo Rischio Assoluto	€ 5.000,00 per singolo oggetto o collezione	€ 200,00 per Sinistro
Gioielli e Preziosi	Custoditi temporaneamente presso istituti di custodia	Secondo Rischio	€ 5.000,00 per singolo oggetto o collezione	€ 200,00 per Sinistro
Valori	Abitazione escluse le Pertinenze	Primo Rischio Assoluto	€ 500,00	€ 200,00 per Sinistro
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori	Pertinenze non comunicanti con l' Abitazione	Primo Rischio Assoluto	<ul style="list-style-type: none"> • 20% della Somma Assicurata per il Contenuto indicata nel Modulo di Polizza • € 2.000,00 per singolo oggetto 	€ 200,00 per Sinistro
Contenuto diverso da Gioielli, Preziosi e Valori	Abitazione (tranne Pertinenze non comunicanti con l' Abitazione)	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata per il Contenuto indicata nel Modulo di Polizza	€ 200,00 per Sinistro
Gioielli, Preziosi e Valori	Pertinenze	Esclusi dalla copertura		

2.7.2 Danni consequenziali: forma di assicurazione, Massimali, Scoperti e Franchigie

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
2.2.2 Danni consequenziali	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo rischio	10% dei danni materiali e diretti liquidati. I danni consequenziali sono indennizzati, entro tale limite del 10%, anche se il Massimale per questo Modulo viene superato Nel caso in cui la Somma Assicurata con il presente Modulo risulti già superata, il presente Indennizzo sarà corrisposto oltre detta Somma Assicurata	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro



3. Modulo Danni da Fenomeno Elettrico

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

3.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza

- al **Contraente/Assicurato**, che sia proprietario dell'**Abitazione**, i danni all'**Abitazione** o ai beni assicurati facenti parte del **Contenuto** di cui è proprietario;
- al **Contraente/Assicurato**, che sia **Inquilino** dell'**Abitazione**, i danni ai beni assicurati facenti parte del **Contenuto** di cui è proprietario;

in entrambi i casi se causati direttamente dalle cause di seguito indicate:

3.1.1 Eventi assicurati

1. Fenomeno Elettrico

e ai beni di seguito indicati:

3.1.2 Beni assicurati

1. Elettrodomestici;
2. impianti elettrici
3. **Apparecchiature elettroniche ed elettriche**

rientranti, rispettivamente, nella definizione di **Abitazione** o **Contenuto**.

3.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 3.6 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

3.3 Colpa grave

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con **Colpa Grave** del **Contraente**, dell'**Assicurato** o dei **Familiari conviventi**.

3.4 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

3.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- b) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) alle lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- f) causati da difetti di materiali e di costruzione, usura, corrosione, logorio;
- g) riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- h) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- i) agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto stesso, a

condizione che sia installata all'interno dell'**Abitazione**;

- j) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- k) dovuti a difetti noti al **Contraente/Assicurato** al momento della conclusione del contratto di assicurazione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- l) conseguenti a **Inondazioni** e **Alluvioni**, **Allagamenti**, **Terremoti** ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- m) causati da uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra, **Insurrezione**, tumulti popolari, scioperi, **Sommosse**, atti di danneggiamento volontario o di sabotaggio, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione;
- o) causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana.

3.6 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
3.1 Danni materiali e diretti all' Abitazione derivanti da Fenomeno Elettrico	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo Rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza relativamente all' Abitazione per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
3.1 Danni materiali e diretti al Contenuto derivanti da Fenomeno Elettrico	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo Rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza relativamente al Contenuto per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro



4. Modulo Neve No Problem

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

4.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i danni materiali e diretti causati sia all'**Abitazione** che al **Contenuto** da sovraccarico di neve che abbia causato il collasso strutturale del tetto.

Questa garanzia è prestata:

- a) Se il **Contraente/Assicurato** è proprietario dell'**Abitazione**, per l'**Abitazione** e il **Contenuto**;
- b) Se il **Contraente/Assicurato** è **Inquilino** dell'**Abitazione**, per il solo **Contenuto**.

4.2 Danni indennizzabili

4.2.1 Danni materiali e diretti

Sono i danni materiali derivanti direttamente dalle cause sopra elencate.

4.2.2 Danni consequenziali

Se si è verificato un **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la **Compagnia** indennizza anche:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del **Sinistro**;
- b) Gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, **esclusi gli incarichi affidati a questi professionisti per stimare e quantificare il danno**;

Onorari inclusi e onorari esclusi dalla copertura

Ad esempio, sono inclusi gli onorari degli ingegneri che fanno un progetto per la ricostruzione dell'Abitazione**, ma non quelli degli ingegneri che formulano una stima dei danni da sottoporre alla **Compagnia**.**

- c) Gli oneri di urbanizzazione dovuti in caso di ricostruzione;
- d) Il mancato godimento dell'**Abitazione**, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità dell'**Abitazione** stessa;
- e) Le spese di trasferimento e soggiorno sostenute dal **Contraente/Assicurato** per sé e per i suoi **Familiari conviventi** a causa di inagibilità dell'**Abitazione** dichiarata dalle autorità competenti;
- f) Le spese per rimozione e ricollocamento del **Contenuto**.

4.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 4.7 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

4.4 Colpa grave

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni oggetto dell'assicurazione da un evento indennizzabile ai sensi del contratto, anche se causati con **Colpa Grave** del **Contraente**, dell'**Assicurato** o dei **Familiari conviventi**.

4.5 Rinuncia al diritto di Surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

4.6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** dell'Assicurato o del Contraente;
- b) causati da gelo;
- c) causato ad un'Abitazione e che non è conforme, o si trova in un maggiore edificio, come ad esempio un condominio o un complesso immobiliare, che non è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del tetto; l'esclusione si applica anche al **Contenuto**;
- d) ad **Abitazioni** che sono (o si trovano in maggiori fabbricati che sono) in fase di costruzione o ristrutturazione; l'esclusione si applica anche al **Contenuto**; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del tetto o dei solai;
- e) a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonomie in genere, scossaline tegole e coppi, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
- f) a cose mobili all'aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- g) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

4.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"			
4.2.1 Danni materiali e diretti	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	Non applicabile
4.2.2 Danni consequenziali	Valore Intero Valore a Nuovo Secondo rischio	10% dei danni materiali e diretti liquidati. I danni consequenziali sono indennizzati, entro tale limite del 10%, anche se il Massimale per questo Modulo viene superato Nel caso in cui la Somma Assicurata con il presente Modulo risulti già superata, il presente Indennizzo sarà corrisposto oltre detta Somma Assicurata	Non applicabile	Non applicabile



5. Modulo Furto

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

5.1 Oggetto

5.1.1 Garanzia Furto

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** i danni materiali e diretti, anche volontari, causati dalla perdita o danneggiamento dei beni assicurati di cui all'art. 5.1.3 "Beni assicurati" custoditi nell'**Abitazione**, se la perdita o danneggiamento avvengono a seguito di **Furto** o tentato **Furto** commessi con le modalità più avanti descritte.

5.1.2 Garanzia Danni provocati dai ladri all'Abitazione

La **Compagnia** indennizza al **Contraente/Assicurato** che sia anche proprietario dell'**Abitazione** i danni materiali e diretti, anche volontari, causati dai ladri all'**Abitazione**, compresi i mezzi di chiusura e protezione in occasione di **Furto** o tentato **Furto** commessi con le modalità più avanti descritte.

5.1.3 Beni assicurati

I beni assicurati sono il **Contenuto** dell'**Abitazione**, ma **esclusi Valori, Gioielli, Preziosi, Impianto solare termico, Impianto fotovoltaico o impianto termofotovoltaico o parti di tali impianti.**

5.1.4 Modalità del Furto o tentato Furto

Il **Furto** o il tentato **Furto** sono coperti a condizione che l'autore del fatto si sia introdotto, o abbia tentato di introdursi nell'**Abitazione**:

- a) violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre e, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure praticando un'apertura o breccia nei muri dei locali. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui all'art. 5.3 Mezzi di protezione e chiusura;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, comprese aperture o breccia praticate nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dell'**Abitazione**;
- c) in altro modo, rimanendovi poi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) durante la presenza in casa del **Contraente/Assicurato** o delle persone con lui conviventi, a loro insaputa e mentre i mezzi di protezione e chiusura dell'**Abitazione** non sono utilizzati; **in tal caso la garanzia è prestata con applicazione, per ciascun Sinistro, di uno scoperto del 20%.**

5.1.5 Indennizzo aggiuntivo

In caso di **Sinistro** indennizzabile, oltre ai danni materiali e diretti, la **Compagnia** riconoscerà l'Indennizzo delle seguenti spese, se sostenute e documentate:

- a) Costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) Costi per rifare o duplicare documenti sottratti, **con il Massimale di 250,00 euro;**
- c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell'**Abitazione**, se sono state sottratte le chiavi, **con il Massimale di 250,00 euro.**

La garanzia è prestata con il limite del 50% dell'Indennizzo liquidato e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza.

5.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 5.7 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

Nel caso in cui sia prevista anche l'applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto di tale Scoperto.

5.3 Mezzi di protezione e chiusura

La copertura assicurativa opera solo se ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno:

- a) è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica,

metallo, lega metallica o vetro antisfondamento), chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; oppure
b) è protetta da inferiate fisse nel muro.

Se i mezzi di protezione o chiusura mancano la **Compagnia** non paga alcun **Indennizzo**.

Se i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, la garanzia sarà prestata con uno **Scoperto** del 20%.

Se

- i mezzi di protezione e chiusura sono presenti ma non sono operanti e
- vi sono persone presenti nell'**Abitazione**,

la garanzia sarà prestata con uno **Scoperto** del 20%.

5.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) conseguenti e verificatisi in occasione di **Incendio**, **Esplosioni**, **Scoppi**, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, **Alluvioni**, **Terremoti**, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, valanghe e slavine, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale dell'**Abitazione**;
- c) conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, **Sommosse**;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) agevolati dall'**Assicurato** o dal **Contraente** con **Dolo** o **Colpa Grave** e i danni commessi od agevolati con **Dolo** o **Colpa Grave** da:
 - persone che abitano con l'**Assicurato** o il **Contraente**;
 - persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle cui azioni l'**Assicurato** o il **Contraente** deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'**Assicurato** od al **Contraente** da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
 - causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o **Scoppi** provocati dai ladri, anche in caso di tentato **Furto**.

5.5 Recupero della refurtiva

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia. Se i beni rubati vengono recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, la **Compagnia** è tenuta a indennizzare solo i danni subiti dagli stessi in conseguenza del **Furto**.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'Indennizzo e la **Compagnia** ha indennizzato il danno integralmente, i beni recuperati diventano di proprietà della **Compagnia**; il **Contraente/Assicurato** può, tuttavia, riacquistarne la proprietà rimborsando alla **Compagnia** l'Indennizzo incassato.

Se i beni rubati vengono recuperati dopo il pagamento dell'Indennizzo e la **Compagnia** ha indennizzato il danno solo in parte, il **Contraente/Assicurato** ha la facoltà di:

- conservare la proprietà dei beni recuperati restituendo alla **Compagnia** l'Indennizzo incassato;
- vendere i beni recuperati tramite la **Compagnia**, sopportando gli oneri fiscali eventualmente connessi. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno in base al valore delle cose recuperate e, di conseguenza, ad un nuovo calcolo dell'Indennizzo dovuto ai sensi del contratto; si effettuano, quindi, eventuali conguagli fra l'Indennizzo pagato e l'importo così ottenuto.

5.6 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

5.7 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"			
5.1.1 Garanzia Furto 5.1.2 Garanzia Danni provocati dai ladri	Valore Intero	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
5.1.5 Indennizzo aggiuntivo lettera a) Costi sostenuti per la documentazione del danno	Valore Intero	50% dell' Indennizzo liquidato e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
5.1.5 Indennizzo aggiuntivo lettere b) Costi per rifare o duplicare documenti sottratti e c) Costi sostenuti per rifare la serratura dell' Abitazione , se sono state sottratte le chiavi	Valore Intero	Il più basso tra: <ul style="list-style-type: none"> • euro 250,00 • e il 50% dell'In-dennizzo liquidato e comunque entro il Massimale riportato per il Modulo Furto nel Modulo di Polizza	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
5.3 Mezzi di protezione e chiusura insufficienti o non operanti con presenza di persone	Valore Intero	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	20% con minimo di € 200,00	€ 200,00 per Sinistro



6. Modulo Danni all'Abitazione Extra

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

6.1 Oggetto della garanzia

6.1.1 Rottura Lastre

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti alle **Lastre** dell'**Abitazione** di cui il **Contraente/Assicurato** è il proprietario causati da eventi accidentali non previsti dal Modulo Danni all'Abitazione.

6.1.2 Danni da spargimento d'acqua

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati all'**Abitazione** di cui il **Contraente/Assicurato** è il proprietario a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura o guasto accidentale dell'**Impianto idrico**.

6.1.3 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

La **Compagnia** indennizza, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali dell'**Impianto idrico** dell'**Abitazione** di cui il **Contraente/Assicurato** è il proprietario che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, nonché per il ripristino delle parti di **Abitazione** danneggiate.

6.1.4 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste all'art. 6.4 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

6.2 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

6.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- b) derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) da **Furto** consumato o tentato;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) derivanti o causati da amianto;
- f) causati o verificatisi in conseguenza di **Alluvioni**, **Inondazioni**, **Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e **Insurrezioni**;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da gelo, umidità, stitilicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- i) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- j) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- k) causati da accumulo esterno di acqua;
- l) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- m) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- n) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- o) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;

p) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

a) relativamente ai danni di cui all'art. 6.1.1 – Rottura Lastre i danni:

- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- a rigature o scheggiature;
- a lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle Lastre stesse;

b) relativamente ai danni di cui agli art. 6.1.2 – Danni da spargimento d'acqua e 6.1.3 – Spese di ricerca, riparazione e ripristino:

- i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico dell'**Abitazione** o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
- le spese sostenute per i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005, per le tubazioni interrato e per gli impianti di irrigazione o le piscine;
- le spese sostenute per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del **dell'Abitazione**.

6.4 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"			
art. 6.1.1 – Rottura Lastre	Primo Rischio Assoluto	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
art. 6.1.2 – Danni da spargimento d'acqua e 6.1.3 – Spese di ricerca, riparazione e ripristino	Primo Rischio Assoluto	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	Franchigia unica per entrambe le garanzie € 300,00 per Sinistro



7. Modulo Danni al Contenuto Extra

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

7.1 Oggetto della garanzia

7.1.1 Rottura Lastre

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti alle **Lastre** del **Contenuto** causati da eventi accidentali non previsti dal Modulo Danni all'Abitazione.

7.1.2 Danni da spargimento d'acqua

La **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati al **Contenuto** a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura o guasto accidentale dell'**Impianto idrico**.

7.1.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste all'art. 7.4 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

7.2 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

7.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- b) derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) da **Furto** consumato o tentato;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) derivanti o causati da amianto;
- f) causati o verificatisi in conseguenza di **Alluvioni, Inondazioni, Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e **Insurrezioni**;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da gelo, umidità, stitilicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- i) causati da acqua o grandine penetrate attraverso finestre o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- j) causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- k) causati da accumulo esterno di acqua;
- l) derivanti da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- m) derivanti da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- n) conseguenti ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
- o) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- p) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

- a) relativamente ai danni di cui all'art. 7.1.1 Rottura Lastre i danni:
 - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
 - a rigature o scheggiature;
 - a lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento;
 - le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle **Lastre** stesse;

b) relativamente ai danni di cui all'art. 7.1.2 Danni da spargimento d'acqua:

- i danni da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico dell'**Abitazione** o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
- le spese sostenute per i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005, per le tubazioni interrato e per gli impianti di irrigazione o le piscine;
- le spese sostenute per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'**Abitazione**.

7.4 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 13.4 "Calcolo dell'indennizzo"			
7.1.1 Rottura Lastre	Primo Rischio Assoluto	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
7.1.2 Danni da spargimento d'acqua	Primo Rischio Assoluto	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 300,00 per Sinistro



8. Modulo Responsabilità Civile

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

8.1 Oggetto

8.1.1 Responsabilità civile del proprietario e dell'Inquilino

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- Il **Contraente/Assicurato** è proprietario oppure **Inquilino** dell'**Abitazione**;
- Il **Contraente/Assicurato** è civilmente responsabile a sensi di legge, in quanto proprietario o **Inquilino**, per danni involontariamente cagionati a **Terzi** per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali;

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso al **Terzo** per capitale, interessi e spese.

8.1.2 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria

È compresa la responsabilità del **Contraente/Assicurato** quale committente di lavori di **Manutenzione Straordinaria**, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'**Abitazione**. La garanzia opera anche nei casi di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n°81/2008) e successive modifiche, **purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso.**

8.1.3 Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria

È compresa la responsabilità del **Contraente/Assicurato** quale committente di lavori di **Manutenzione Ordinaria**. Se l'impresa che effettua i lavori ha una propria assicurazione, la garanzia sarà prestata a **Secondo Rischio**, cioè per l'eventuale parte di danno non coperta dall'assicurazione dell'impresa. **Se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace, la Compagnia applicherà una Franchigia di 1.000,00 euro per ogni Sinistro.**

8.1.4 Abitazione parte di un condominio

Se l'**Abitazione** fa parte di un condominio, è compresa nella garanzia la responsabilità per i danni di cui il **Contraente/Assicurato** deve rispondere come condomino, ma solo per quanto riguarda la propria quota di responsabilità, proporzionale ai millesimi posseduti nel condominio, **restando esclusa la copertura della responsabilità solidale (ossia l'obbligo a carico dell'Assicurato di corrispondere al Terzo somme dovute a quest'ultimo dagli altri condomini).**

8.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Le garanzie sono prestate nella forma e con le limitazioni previste all'art. 8.5 "Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti".

8.3 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, ma solo se il **Contraente/Assicurato** non richiede il risarcimento al responsabile.

8.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con **Dolo** dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- da **Furto** consumato o tentato;
- verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- derivanti o causati da amianto;
- causati o verificatisi in conseguenza di **Alluvioni, Inondazioni, Terremoti**, maremoti, eruzioni vulcaniche,

frammenti, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, fatti di guerra e **Insurrezioni**;

g) atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio;

h) derivanti da:

- lavori di **Manutenzione Straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione quanto previsto all'art. 8.1.2 – Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Straordinaria;
- umidità, stilloidid ed in genere da insalubrità dei locali, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana;
- detenzione o uso di esplosivi;
- abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza dell'**Abitazione**;

i) alle cose ed agli animali che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

j) alle cose altrui derivanti da **Incendio, Esplosione o Scoppio** di cose del **Contraente/Assicurato** o da lui detenute;

k) **provocati dal Contraente/Assicurato** sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

l) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;

m) derivanti dagli obblighi solidali previsti dall'art 2055 del Codice Civile, cioè nel caso in cui, essendo la responsabilità imputabile a più persone, tutte siano tenute in solido al risarcimento del danno.

8.5 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 14.2 "Pagamento del Sinistro"			
8.1 – Oggetto (tutte le ipotesi, tranne quella sotto riportata al punto 8.1.3)	Responsabilità civile Secondo Rischio	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
8.1.3 - Responsabilità del committente di lavori di Manutenzione Ordinaria se la copertura assicurativa dell'impresa che effettua i lavori è inesistente o inefficace	Responsabilità civile Secondo Rischio	Indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 1.000,00 per Sinistro



9. Modulo Danni a Terzi

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

9.1 Responsabilità civile del proprietario (c.d. “ricorso terzi”)

9.1.1 Oggetto

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il **Contraente/Assicurato** è proprietario o **Inquilino** dell'**Abitazione**;
- b) Nell'**Abitazione** si verificano un **Incendio**, un'**Esplosione** o uno **Scoppio** che provocano direttamente danni materiali a cose di **Terzi** (inclusi gli inquilini); **ma escluso, se il Contraente/Assicurato è Inquilino dell'Abitazione, il proprietario**);
- c) L'**Incendio**, l'**Esplosione** o lo **Scoppio** costituiscono un **Sinistro** indennizzabile ai sensi di uno dei Moduli acquistati;
- d) Il **Contraente/Assicurato** è responsabile civile ai sensi di legge dei danni materiali così causati;

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato (escluso in ogni caso il proprietario) una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso al **Terzo** per capitale, interessi e spese.

9.1.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 9.4 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti”.

9.1.3 Estensione della garanzia

Se i genitori o i figli del **Contraente/Assicurato** sono proprietari di un'unità immobiliare nello stesso edificio in cui si trova l'**Abitazione**, la garanzia sarà comunque operativa, anche se questi soggetti non sono **Terzi** ai fini del presente contratto.

9.1.4 Danno da interruzione di attività

Se il danno ai **Terzi** deriva da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – nell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi l'**Indennizzo è limitato 10% del Massimale indicato per Sinistro e anno di assicurazione.**

9.2 Responsabilità civile dell'Inquilino (c.d. “rischio locativo”)

9.2.1 Oggetto

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- a) Il **Contraente/Assicurato** è **Inquilino** o usufruttuario dell'**Abitazione**;
- b) Si verificano danni materiali e diretti all'**Abitazione** causati da:
 1. **Incendio**;
 2. **Esplosione**;
 3. **Implosione**;
 4. **Scoppio**;
 5. Fumo, gas, vapori:
 - I. fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici dell'**Abitazione**;
 - II. sviluppatasi anche da cose diverse da quelle assicurate, purché riconducibili ad uno degli eventi elencati in questo Modulo;
 6. danni causati per impedire che si verifichi l'evento assicurato o per limitarne i danni;
- c) il **Contraente/Assicurato** è responsabile civile dei danni materiali così causati ai sensi degli artt. 1588 (perdita e deterioramento della cosa locata), 1589 (incendio di cosa assicurata) e 1611 (incendio di casa abitata da più inquilini) del Codice Civile;

allora la **Compagnia** pagherà direttamente al **Terzo** danneggiato una somma pari a quanto dovuto dal **Contraente/Assicurato** stesso per capitale, interessi e spese.

9.2.2 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

La garanzia è prestata nella forma e con le limitazioni previste all'art. 9.4 “Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti”.

9.3 Esclusioni

Per entrambe le garanzie di questo Modulo sono esclusi i danni:

- a) causati con **Dolo** dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- b) derivanti da esercizio nell'**Abitazione** di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite o a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali;
- c) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- d) causati o verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti, cedimento e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- e) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- f) alle cose che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;
- g) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

9.4 Tabella riassuntiva di forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti

Articolo	Forma di garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia assoluta
	si applicano in ogni caso le previsioni dell'art. 14.2 "Pagamento del Sinistro"			
9.1 Responsabilità civile del proprietario (c.d. "ricorso terzi")	Responsabilità civile	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro
9.2 Responsabilità civile dell'Inquilino (c.d. "rischio locativo")	Responsabilità civile	Importo indicato nel Modulo di Polizza per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Non applicabile	€ 200,00 per Sinistro



10. Modulo Tutela Legale

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

10.1 Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero Verde 800345543

10.2 Oggetto

La Compagnia tutela i diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ivi compresa la sua qualità di proprietario o Inquilino dell'Abitazione.

La garanzia opera per:

- a) Difendersi in un **Procedimento Penale**;
- b) Ottenere assistenza legale per un **Danno Extracontrattuale**, subito dall'Assicurato a causa di un **Fatto illecito di Terzi**; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- c) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di **Danni extracontrattuali** avanzate da **Terzi**, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. **Tale garanzia copre le spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile e soltanto se:**
 - i. **il Sinistro è coperto da una assicurazione di responsabilità civile;**
 - ii. **l'assicuratore di responsabilità civile è intervenuto e ha corrisposto l'intero Massimale.**

Se l'assicurazione di responsabilità civile esiste, ma non copre il rischio (perché c'è un'esclusione o l'evento non è previsto tra i rischi assicurati) questa garanzia opera in primo rischio. **L'Assicurato deve dichiarare al momento della denuncia di Sinistro se l'assicurazione di responsabilità civile esiste e se è operativa e deve esibire una copia della Polizza a semplice richiesta della Compagnia.**

- d) Affrontare una controversia di lavoro con i propri collaboratori domestici, **purché assunti a norma di legge;**
- e) Sostenere controversie di **Diritto civile** di natura contrattuale;

Controversia di natura contrattuale

Un esempio di controversia di natura contrattuale è una disputa con un artigiano (elettricista, idraulico, ecc.) che ha effettuato lavori nell'Abitazione.

- f) Sostenere controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali relativi all'Abitazione;
- g) Esercitare un'azione per il recupero dei canoni arretrati quando l'Abitazione è stata data in locazione ad un **Inquilino** per uso abitativo.

Le garanzie di cui alle lettere e) e g) sono operanti limitatamente alla sola fase stragiudiziale gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, esclusa quindi l'azione in giudizio.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la **Compagnia** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza.**

Per le garanzie sopra indicate la **Compagnia**, su richiesta dell'Assicurato, provvede inoltre ad erogare, per il tramite di DAS, consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

10.2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie operano a favore del **Contraente/Assicurato** e delle persone appartenenti al suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia, che acquistano pertanto anch'esse la veste di **Assicurati**.

10.3 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i **Sinistri** che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) Di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei **Danni Extracontrattuali** o di **Procedimento Penale**
- b) Negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di controversie contrattuali;
- c) Nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di consulenza legale telefonica.

10.4 Operatività della garanzia

La garanzia copre gli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro 2 anni dalla sua cessazione.

Per determinare la data in cui avviene un evento si considera:

- a) **La data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di **Danni extracontrattuali** subiti;**
- b) **La data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.**

10.5 Esclusioni e limiti di copertura

La garanzia è esclusa per:

- a) **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- b) **per fatti dolosi dell'**Assicurato**;**
- c) **materia fiscale e amministrativa, salvo in caso di **Procedimento Penale**;**
- d) **controversie per un valore in lite inferiore a 500,00 euro;**
- e) **controversie contrattuali per un valore superiore a 2.000,00 euro. La limitazione non si applica in caso di vertenze di lavoro con i collaboratori domestici, art. 10.2 Oggetto lett. d), controversie relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali sull'**Abitazione**, art. 10.2 Oggetto lett. f) e azione per il recupero dei canoni arretrati, art. 10.2 Oggetto lett. g);**
- f) **controversie contrattuali con l'usufruttuario e/o il comodatario dell'**Abitazione**;**
- g) **vertenze contrattuali in caso di contratti di somministrazione (come ad esempio utenze domestiche, abbonamenti al servizio di trasporto urbano, ecc.);**
- h) **esercitare più di un'azione per il recupero dei canoni arretrati nei confronti del medesimo **Inquilino** e quando l'immobile locato è ad uso commerciale;**
- i) **operazioni di acquisto, trasformazione e costruzione di immobili;**
- j) **controversie riferibili a beni immobili diversi dall'**Abitazione**;**
- k) **operazioni di compravendita di beni mobili registrati;**
- l) **diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- m) **controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici, aerei e veicoli a motore in genere;**
- n) **controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;**
- o) **controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale o subordinato;**
- p) **l'azione in giudizio nelle controversie di **Diritto civile** di natura contrattuale e per l'azione di recupero dei canoni arretrati.**

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non vale per i sinistri derivanti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, sono già stati oggetto di disdetta o per i quali uno dei contraenti abbia già chiesto il recesso, la risoluzione o la modificazione.

In caso di controversia tra il **Contraente/Assicurato e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del **Contraente/Assicurato**.**

La **Compagnia non si farà carico delle seguenti spese:**

- a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 15 “Disposizioni relative al Modulo tutela”;**
- b) **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**

- c) spese per la gestione di una controversia civile di tipo contrattuale in fase giudiziale;
- d) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Compagnia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) gli oneri fiscali; è però compresa l'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 euro.

10.6 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni previste nella Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 15 “Disposizioni relative al Modulo tutela”. Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione

10.7 Esonero da responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

10.8 Istruzioni per la richiesta di tutela legale

10.8.1 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 15 “Disposizioni relative al Modulo tutela”, della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.

11. Modulo SOS Casa

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

11.1 Premessa

Per la gestione e la liquidazione delle prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la **Compagnia** si avvale di Mapfre Asistencia, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. (di seguito Mapfre Asistencia S.A.).

La **Struttura Organizzativa** di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la **Compagnia** e per incarico di quest'ultima eroga le prestazioni con costi a carico della **Compagnia**.

La **Compagnia** ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone prima comunicazione all'**Assicurato**. Tale modifica sarà comunicata con le modalità dalla normativa regolamentare, mediante pubblicazione sul sito internet della **Compagnia** o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il **Contraente/Assicurato**.

11.2 Oggetto

La **Compagnia** fornisce ai soggetti **Assicurati** le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti.

Ogni **Prestazione assistenza** viene fornita **fino a tre (3) volte per ciascun tipo all'interno dell'annualità**. Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più **Prestazioni assistenza**, la **Compagnia** non è tenuta a fornire **Indennizzi** o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. **La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

Nel caso in cui attivasse altra **Assicurazione**, le presenti **Prestazioni assistenza** saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'**Assicurato** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'**Assicurazione** che ha erogato la **Prestazione assistenza**.

11.2.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'**Assicurato** avrà bisogno di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'**Abitazione**, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'**Assicurato** con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno, quindi, a carico dell'Assicurato.

La **Prestazione assistenza** è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'**Abitazione** provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'**Abitazione**, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'**Abitazione**, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La **Prestazione assistenza** non è operante:

- a) **Per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**

Sinistri dovuti a negligenza

Un esempio di **Sinistro** dovuto a negligenza è quello causato dal fatto che non si è effettuata la manutenzione

b) Per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione.

11.2.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'**Assicurato** avrà bisogno di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'**Abitazione** a causa di mancanza di corrente elettrica in uno o più locali dell'**Abitazione** stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'**Assicurato** con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

La **Prestazione assistenza** non è operante per:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o Dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.**

11.2.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'**Assicurato** avrà bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'**Abitazione**, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'**Assicurato** con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

La **Prestazione Assistenza** è operante per i seguenti casi:

- **Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso all'Abitazione;**
- **scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione o Allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dell'Abitazione.**

11.2.4 Invio di un termoidraulico nelle 24 ore

Se l'**Assicurato** avrà bisogno di un di un termoidraulico a causa del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi Sabato, Domenica e festivi**.

La **Struttura Organizzativa**, accertato che il caso rientri in copertura e previo ricevimento dell'ultima manutenzione e bollino blu effettuata, metterà in contatto l'**Assicurato** con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La **Compagnia** terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

11.2.5 Interventi d'emergenza per danni da acqua

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore). La [Prestazione assistenza](#) sarà disponibile 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un Massimale di 150,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi i Sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato.**

11.2.6 Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore

Se l'Assicurato ha bisogno di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, metterà in contatto l'Assicurato con il fornitore entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore) e provvederà ad inviare presso l'Abitazione un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**.

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera **fino ad un Massimale di 100,00 euro per Sinistro**.

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che resteranno quindi a carico dell'Assicurato.

Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

La validità della presente garanzia decorrerà dopo 30 giorni dalla data di inizio del [Periodo di Assicurazione](#).

11.2.7 Spese di soggiorno

Se l'Abitazione è inagibile in conseguenza di:

1. Uno dei [Sinistri](#) coperti da una delle precedenti garanzie;
2. [Furto](#) o tentato [Furto](#);
3. Atti vandalici;
4. [Incendio](#);
5. Fulmine;
6. [Esplosione](#);
7. [Scoppio](#);

la [Struttura Organizzativa](#) provvederà alla prenotazione di una struttura per il soggiorno dell'Assicurato (inclusi componenti del suo nucleo familiare, come previsto dall'art. 11.2.18 "Soggetti assicurati").

La [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della struttura) comunicherà all'Assicurato gli estremi della prenotazione.

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione **fino ad un Massimale per Sinistro di 100,00 euro al giorno per un massimo di 3 giorni**.

11.2.8 Invio di un sorvegliante

Se, a seguito di [Incendio](#), [Esplosione](#), [Scoppio](#), danni causati dall'acqua, atti vandalici, [Furto](#) o tentato [Furto](#) che abbiano colpito l'Abitazione, la sicurezza dell'Abitazione stessa è compromessa, la [Struttura Organizzativa](#) provvederà ad individuare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Abitazione stessa.

La [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività della società di vigilanza) metterà in contatto l'[Assicurato](#) con il fornitore per l'organizzazione del servizio.

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico la relativa spesa **fino ad un Massimale di 150,00 per Sinistro**.

11.2.9 Rientro anticipato

Se l'[Assicurato](#) si trova in [Viaggio](#) e deve rientrare immediatamente alla propria [Abitazione](#) a causa di:

1. Uno dei [Sinistri](#) coperti da una delle precedenti garanzie;
2. [Furto](#) o tentato [Furto](#);
3. Atti vandalici;
4. [Incendio](#);
5. Fulmine;
6. [Esplosione](#);
7. [Scoppio](#);

la [Struttura Organizzativa](#), accertato che il caso rientri in copertura, fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del fornitore).

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico le relative spese **fino ad un Massimale di 250,00 euro complessivamente per Sinistro**.

Se l'[Assicurato](#), per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo, la [Struttura Organizzativa](#) metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

11.2.10 Consulenza medica

Se, a seguito di infortunio o malattia, l'[Assicurato](#) (inclusi componenti del suo nucleo familiare, come previsto dall'art. 11.2.18 Soggetti assicurati) ha bisogno di una consulenza medica, la [Struttura Organizzativa](#), entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità del professionista), metterà in contatto l'[Assicurato](#) o il suo medico curante con i propri medici che valuteranno quale sarà la [Prestazione assistenza](#) più opportuna da effettuare in suo favore.

11.2.11 Invio di un medico al domicilio di notte o nei giorni festivi

Se, a seguito di infortunio o malattia, l'[Assicurato](#) (inclusi componenti del suo nucleo familiare, come previsto dall'art. 11.2.18 Soggetti assicurati) ha bisogno di un medico generico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesce a trovarlo, la [Struttura Organizzativa](#), accertata la necessità della [Prestazione assistenza](#), provvederà ad inviare presso l'[Abitazione](#) uno dei medici convenzionati.

La [Struttura Organizzativa](#), accertate le condizioni di validità della garanzia, entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità del professionista) metterà in contatto l'[Assicurato](#) con il medico generico convenzionato per l'organizzazione dell'intervento presso l'[Abitazione](#).

La [Compagnia](#) terrà a proprio carico la relativa spesa.

Se nessuno dei medici convenzionati potrà intervenire personalmente, la [Struttura Organizzativa](#) organizzerà, in sostituzione, il trasferimento dell'[Assicurato](#) (incluso i componenti del suo nucleo familiare, come previsto dall'art. 11.2.18 Soggetti assicurati) nel centro medico idoneo più vicino mediante taxi o autambulanza.

11.2.12 Segnalazione di un idraulico (interventi non d'emergenza)

Se l'[Assicurato](#) ha bisogno di un idraulico presso l'[Abitazione](#) per una riparazione o manutenzione dell'impianto idraulico, la [Struttura Organizzativa](#) provvederà a trovarlo entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità e agli orari di attività del tecnico) e contatterà l'[Assicurato](#) per comunicargli i riferimenti del riparatore.

Sono a carico dell'[Assicurato](#) le spese di uscita, di manodopera e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

11.2.13 Segnalazione di un elettricista (interventi non d'emergenza)

Se l'[Assicurato](#) ha bisogno di un idraulico presso l'[Abitazione](#) a causa di un guasto all'impianto elettrico, la [Struttura Organizzativa](#) provvederà a trovarlo entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità e agli orari di attività del tecnico) e contatterà l'[Assicurato](#) per comunicargli i riferimenti del riparatore.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di uscita, di manodopera e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

11.2.14 Segnalazione di un fabbro (interventi non d'emergenza)

Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico presso l'Abitazione a causa di un guasto a serrature o strutture simili ed a mezzi di chiusura, la Struttura Organizzativa provvederà a trovarlo entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità e agli orari di attività del tecnico) e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di uscita, di manodopera e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

11.2.15 Segnalazione di un sorvegliante (interventi non d'emergenza)

Se, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l'Abitazione e compromettano la sicurezza dell'Abitazione stessa, l'Assicurato ha bisogno di un sorvegliante presso l'Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà a trovare una società di vigilanza entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità e agli orari di attività della società di vigilanza) e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti della società di vigilanza.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di uscita e tutti i costi.

11.2.16 Segnalazione di un vetraio (interventi non d'emergenza)

Se l'Assicurato ha bisogno di un vetraio a causa di un grave danno all'Abitazione, regolarmente denunciato alle autorità competenti, la Struttura Organizzativa provvederà a trovarlo entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità e agli orari di attività del tecnico) e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di uscita, di manodopera e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

11.2.17 Segnalazione di un serrandista (interventi non d'emergenza)

Se l'Assicurato ha bisogno di un serrandista presso l'Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà a trovarlo entro 2 ore lavorative dalla ricezione della richiesta (compatibilmente alle disponibilità e agli orari di attività del tecnico) e contatterà l'Assicurato per comunicargli i riferimenti del riparatore.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di uscita, di manodopera e i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.

11.2.18 Soggetti assicurati

Per le garanzie fornite da questo Modulo, sono Assicurati, oltre al Contraente/Assicurato, anche i componenti del suo nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e residenti nell'Abitazione.

11.3 Estensione territoriale

La copertura vale nel Territorio italiano.

11.4 Esclusioni

Nessuna Prestazione assistenza è dovuta se l'Assicurato non si è rivolto al Broker prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa.

Nessuna Prestazione assistenza è dovuta per Sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie;
- scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- Dolo o Colpa Grave dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- le Prestazioni assistenza non sono fornite negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto.

Sono a carico dell'**Assicurato** tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'**Abitazione** interessate dall'intervento di assistenza.

11.5 Istruzioni per la richiesta di assistenza

11.5.1 Contatti

L'Assicurato deve rivolgersi sempre al **Broker** prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla **Prestazione assistenza**.

Il Broker può essere contattato esclusivamente tramite l'applicazione Homeflix.

Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 16 "Disposizioni relative al Modulo assistenza" della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.

C. Il contratto dalla A alla Z

12. Previsioni comuni a tutti i moduli

12.1 Condizioni di assicurabilità

L'Assicurazione è operante solo se l'**Abitazione** coperta da assicurazione o nella quale è presente il **Contenuto** ha tutti i seguenti requisiti:

1. È nel **Territorio italiano**;
2. È costruita in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;
4. È adibita ad abitazione, **Dimora Abituale** o **Dimora Saltuaria** dell'**Assicurato** o abitazione locata a **Terzi**;
5. Se fa parte di un maggiore immobile, l'intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.

12.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L'art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il **Contraente** o l'**Assicurato** conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono **causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo**. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l'art. 1893 del Codice Civile concede alla **Compagnia** il diritto di **far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto**. In entrambi i casi la **Compagnia** ha **diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno**.

12.3 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la **Compagnia** avrebbe richiesto un premio maggiore o rifiutato il rischio.

La stessa norma prevede **l'obbligo per il Contraente e l'Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**.

12.4 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del Codice Civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la **Compagnia** avrebbe applicato un premio minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il **Contraente/Assicurato** può comunicare la diminuzione del rischio alla **Compagnia** ed ottenere una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione. La **Compagnia** rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

12.5 Broker

Il **Contraente/Assicurato** dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al **Broker Yolo s.r.l.**, con sede legale in via Fabio Filzi 27 - 20124 MILANO (MI), che gestirà tutti i rapporti inerenti al presente contratto in nome e per conto del **Contraente/Assicurato**. Ogni comunicazione fatta dal **Broker Yolo s.r.l.** in nome e per conto del **Contraente/Assicurato** si intenderà come fatta dal **Contraente/Assicurato**.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dal [Contraente/Assicurato](#) al [Broker](#) Yolo s.r.l. si intenderà come fatta alla [Compagnia](#).

Il [Broker](#) Yolo s.r.l. è altresì autorizzato a effettuare l'incasso dei premi per conto della [Compagnia](#) e il pagamento effettuato al [Broker](#) da parte del [Contraente/Assicurato](#) avrà efficacia liberatoria nei confronti di quest'ultimo.

12.6 Conclusione del contratto

La [Compagnia](#) raccoglie tramite un [Chatbot](#) informazioni sulle richieste ed esigenze assicurative del [Contraente/Assicurato](#).

In base alle informazioni raccolte, la [Compagnia](#) formulerà una proposta di contratto di assicurazione scelta tra 4 pacchetti denominati: CasaMia, Seconda Casa, CasaMia in Affitto e [Inquilino](#). La proposta può prevedere, oltre ad una serie di garanzie base, la possibilità che il [Contraente/Assicurato](#) acquisti ulteriori garanzie opzionali.

Il contratto si concluderà quando il [Contraente/Assicurato](#):

- a) Avrà accettato la proposta della [Compagnia](#) tramite l'apposita funzionalità dell'applicazione Homeflix o del sito internet www.homeflix.it, e
- b) Avrà pagato il premio.

Il [Contraente/Assicurato](#) dovrà restituire copia del modulo di polizza firmato inviando un'email a documenti@zurich-connect.it.

12.7 Pagamento del premio

Il premio annuale deve essere pagato mensilmente **esclusivamente tramite carta di credito o PayPal**. L'estratto conto della carta di credito o di PayPal costituiscono prova dell'avvenuto pagamento del premio. Il premio è interamente dovuto anche se è previsto il suo frazionamento mensile, salvo il caso di recesso.

Se il [Contraente/Assicurato](#) non paga le successive rate di premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Esempio

Ad esempio se la rata di premio scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.

12.8 Decorrenza della copertura

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto.

Esempio

Ad esempio effettuando il pagamento del premio alle ore 15:00 del 15 maggio, la copertura avrà effetto dal 16 maggio.

12.9 Diritto di ripensamento (recesso)

Il [Contraente/Assicurato](#), **entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso**, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla [Compagnia](#) che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il [Contraente/Assicurato](#) deve inviare una richiesta al [Broker](#), utilizzando le modalità dell'art. 12.16 "Comunicazioni".

Alla ricezione della richiesta, la [Compagnia](#) rimborserà il premio pagato al netto di imposte. **Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. Se il [Contraente/Assicurato](#) eserciterà il diritto di recesso anche se si è già verificato un Sinistro, la [Compagnia](#) si rivarrà nei suoi confronti per ogni esborso e spese sostenute.**

12.10 Acquisto di nuovi Moduli

Nel corso del contratto la protezione assicurativa potrà essere ulteriormente arricchita con l'acquisto di ulteriori Moduli o con l'aumento dei massimali di quelli già acquistati.

12.11 Durata e proroga tacita

Il contratto ha durata di 1 anno e si prorogherà tacitamente per un ulteriore anno per non più di due volte, per una durata complessiva di 3 anni, **se una delle parti non invierà una disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.**

La comunicazione di disdetta può essere effettuata al [Broker](#) utilizzando le modalità dell'art. 12.16 "Comunicazioni".

12.12 Recesso del Contraente/Assicurato nel corso del contratto

Il [Contraente/Assicurato](#) può far cessare gli effetti del contratto in ogni momento (recesso), effettuando una comunicazione al [Broker](#); utilizzando le modalità dell'art. 12.16 "Comunicazioni".

Il recesso avrà effetto a partire dal giorno del pagamento della successiva rata di premio, se la comunicazione è ricevuta almeno 2 giorni prima di questa data.

Il [Contraente/Assicurato](#) non dovrà più pagare le rate mancanti di premio salvo il caso in cui si sia verificato un [Sinistro](#) nel periodo di copertura. In questo caso il premio annuale dovrà essere pagato per intero.

12.13 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni [Sinistro](#) e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'[Indennizzo](#), il [Contraente/Assicurato](#) e la [Compagnia](#) possono far cessare gli effetti del presente contratto rispetto alla garanzia interessata o all'intero contratto (recesso) **con preavviso di 30 giorni.**

In caso di recesso della [Compagnia](#), quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Esempio

Se, ad esempio, l'indennizzo viene pagato il 5 marzo, sia la [Compagnia](#) che il [Contraente/Assicurato](#) hanno la possibilità di recedere dal presente contratto fino al 4 maggio; il recesso non avrà effetto immediato, ma solo dopo 30 giorni. Nel caso in cui sia la [Compagnia](#) a recedere e lo faccia alla data del 4 maggio, il [Contraente/Assicurato](#) avrà diritto a ricevere il rimborso della parte del premio non goduto, al netto delle imposte, entro il 18 giugno.

Il [Contraente/Assicurato](#) può effettuare la comunicazione di recesso al [Broker](#) utilizzando le modalità dell'art. 12.16 "Comunicazioni".

12.14 Altre assicurazioni

Il [Contraente/Assicurato](#) non è tenuto, alla data di stipulazione del presente contratto assicurativo, a comunicare alla [Compagnia](#) l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso [Rischio](#) richiedere a ciascun [Assicuratore](#) l'[Indennizzo](#) dovuto secondo il rispettivo contratto, **purché le somme complessivamente rimosse a titolo di Indennizzo non superino l'ammontare del danno.** Al momento del [Sinistro](#) l'[Assicurato](#) è comunque tenuto ad avvisare tutti gli [Assicuratori](#), indicando a ciascuno il nome degli altri. **Se l'Assicurato omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.**

Il [Rischio](#) è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'[Assicurato](#) sono gli stessi e il [Sinistro](#) avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.

12.15 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del [Contraente/Assicurato](#).

12.16 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla [Compagnia](#) vanno effettuate al [Broker](#) con le seguenti modalità:

- Tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflix;
- Tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.homeflix.it;
- Per quanto riguarda le sole comunicazioni previste
 - Dall'art. 12.9 "Diritto di ripensamento (recesso)"; e
 - Dall'art. 12.12 "Recesso del Contraente/Assicurato nel corso del contratto"; e
 - Dall'art. 12.13 "Recesso in caso di Sinistro",

con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:

Yolo S.r.l.
Via Fabio Filzi 27
20124 Milano MI

12.17 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

12.18 Legge applicabile

Questo contratto è soggetto alla legge italiana.

12.19 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del [Contraente](#) o [Assicurato](#).

D. Cosa fare in caso di Sinistro

13. Disposizioni comuni ai Moduli danni



13.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente/Assicurato** deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- darne avviso scritto (denuncia di **Sinistro**) al **Broker** **entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza**, indicando tutti gli elementi precisati all'art. 13.1.1 "Contenuto della denuncia di Sinistro";
- conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun **Indennizzo**;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate;
- mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 13.1.2 "Documentazione probatoria".

Il **Contraente/Assicurato** deve, inoltre:

- in caso di **Incendio, Esplosione, Scoppio**, altro evento che potrebbe derivare da **Dolo** o **Furto**, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria **entro quarantotto ore da quando il Sinistro è accaduto** o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del **Sinistro**, l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale denuncia deve essere inviata al Broker** utilizzando le modalità dell'art. 12.16 "Comunicazioni" entro **10 giorni dal sinistro o dalla conoscenza dello stesso**;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

- Il **Contraente/Assicurato** può ottenere informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflix o dell'area riservata del sito internet www.homeflix.it.

13.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- data, ora e luogo di accadimento del **Sinistro**;

- b) modalità di accadimento e causa presunta del **Sinistro**;
- c) entità approssimativa del danno;
- d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
- e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile;
- f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
- g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
- h) e-mail e numero di telefono cellulare dell'**Assicurato**.

13.1.2 Documentazione probatoria

La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere, se esistenti, i seguenti documenti:

- a) fattura di acquisto del bene assicurato distrutto, rubato o danneggiato;
- b) contratto di locazione dell'**Abitazione** (se l'**Assicurato** è inquilino);
- c) verbale dei Vigili del Fuoco;
- d) in caso di danno di sospetta origine dolosa, denuncia all'autorità giudiziaria, che dovrà essere trasmessa alla **Compagnia** entro 3 giorni dalla presentazione;
- e) eventuali dichiarazioni scritte e firmate di soggetti a conoscenza di circostanze del **Sinistro**;
- f) foto del bene o del componente danneggiato;
- g) preventivo per la riparazione del bene o componente danneggiato;
- h) fattura di riparazione con scheda tecnica che contenga la descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito;
- i) foto o fattura che provino la riparazione o il riacquisto del bene assicurato.

Su richiesta motivata potranno essere richiesti all'**Assicurato** ulteriori specifici documenti.

13.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo l'Assicurato che

- a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiara che cose che non esistevano al momento del **Sinistro** sono state distrutte o perdute;
- c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del **Sinistro**;
- f) facilita il **Sinistro** o ne aggrava le conseguenze.

13.3 Procedura per la valutazione del danno

13.3.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul **Sinistro**.

La **Compagnia** entro tale termine:

- Confermerà l'operatività della copertura per il **Sinistro**; oppure
- Respingerà la richiesta di **Indennizzo** indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la **Compagnia** potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente** o all'**Assicurato** il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia** avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo**.

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 13.3.2 "Perizia contrattuale", il termine per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo** sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

13.3.2 Perizia contrattuale

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente/Assicurato** o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro.

In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

13.4 Calcolo dell'indennizzo

Al momento del **Sinistro** l'**Indennizzo** viene calcolato nel modo che segue:

- a) Per l'**Abitazione** si stimano:
 - i. la spesa necessaria per ricostruire l'**Abitazione** (o le sue parti interamente distrutte) con le stesse caratteristiche costruttive e materiali usati in precedenza; per farlo si stima la **Superficie Commerciale** e il costo di ricostruzione; e
 - ii. la spesa necessaria per riparare le parti solamente danneggiate;
 - iii. si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.
- b) Per il **Contenuto** si stimano:
 - i. La spesa necessaria per sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, caratteristiche tecniche, qualità e destinazione;
 - ii. La spesa necessaria per riparare le cose solamente danneggiate;
 - iii. Si sottrae alla somma di tali spese il valore dei residui. Se il costo di riparazione è superiore al costo di sostituzione, si tiene conto del costo di sostituzione.

Per le raccolte e le collezioni si valuta soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

13.4.1 Norme specifiche per i titoli di credito

Per i titoli di credito la **Compagnia** non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; per i titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dal **Contraente/Assicurato** per tale procedura.

13.4.2 Norme per l'assicurazione Valore a Nuovo

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a Valore a Nuovo è subordinato alla condizione che entro 12 mesi dal sinistro, e salvo cause di forza maggiore, l'Assicurato provveda:

- a) **per l'Abitazione, all'effettiva ricostruzione o riparazione nello stesso luogo o in caso di oggettiva impossibilità in altra località italiana, sempre che non ne derivino maggiori costi per la Compagnia; in caso contrario la Compagnia limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione al momento del Sinistro, al netto di una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza rilevante;**

Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo dell'Abitazione	
Costo di riparazione dell' Abitazione stimato dalla Compagnia :	2.000,00 euro
Percentuale di deprezzamento dell' Abitazione stimata dalla Compagnia :	20%
Indennizzo in caso di mancata riparazione (2.000,00 euro – 20%):	1.400,00 euro
Indennizzo supplementare nel caso in cui l' Assicurato dimostri la successiva riparazione entro 12 mesi dal Sinistro :	600,00 euro
Indennizzo in caso di riparazione:	2.000,00 euro

- b) **per il Contenuto, all'effettiva sostituzione o riparazione delle cose assicurate. In caso contrario la Compagnia limita l'Indennizzo al prezzo di riacquisto che le cose avevano al momento del Sinistro al netto della percentuale di deprezzamento previsto dalla tabella sotto riportata. Nel caso le cose assicurate non fossero più commercializzate, si farà riferimento a cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità. Per le **Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche** il **Valore a Nuovo** verrà riconosciuto solo entro 24 mesi dalla data di acquisto, dopodiché**

anche per le **Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche** si farà riferimento alla seguente tabella, ferma restando la deduzione della franchigia contrattualizzata:

Età del bene	Deprezzamento
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	40%
oltre 3 anni	50%
oltre 4 anni	60%
oltre 5 anni	70%
oltre 6 anni	80%

Esempio – Indennizzo Valore a Nuovo di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche	
Età dell' Apparecchiatura Elettronica od Elettrica rilevata dalla Compagnia :	oltre 5 anni
Percentuale di deprezzamento tabellare:	70%
Costo di riacquisto stimato dalla Compagnia :	1.000,00 euro
Indennizzo in caso di mancata sostituzione (1.000,00 euro – 70%):	300,00 euro
Indennizzo supplementare nel caso in cui l' Assicurato dimostri la successiva sostituzione entro 24 mesi dal Sinistro :	700,00 euro
Indennizzo in caso di sostituzione:	1.000,00 euro

13.4.3 Superficie Commerciale dell'Abitazione

Alle garanzie del Modulo Danni all'Abitazione e alla garanzia 9.2 "Responsabilità civile dell'Inquilino (c.d. "rischio locativo")" del Modulo Danni al Contenuto" si applicano le regole di questo articolo.

Se, al momento del **Sinistro**, la **Superficie Commerciale** stimata dell'**Abitazione** risulta superiore alla **Superficie Commerciale** dichiarata nel Modulo di Polizza:

- di una percentuale inferiore al 20%, la **Compagnia** pagherà l'**Indennizzo** senza alcuna riduzione;
- di una percentuale pari o superiore al 20%, **la Compagnia pagherà un Indennizzo in proporzione al rapporto tra la Superficie Commerciale dichiarata, incrementata del 20% e la Superficie Commerciale stimata al momento del Sinistro.**

Superficie Commerciale dell'Abitazione	
Ad esempio, se la Superficie Commerciale dichiarata nel Modulo di Polizza è di 100 mq e quella stimata al momento del Sinistro è di 125 mq, l' Indennizzo sarà ridotto del solo 5%.	
La Compagnia , in questo modo, adotta una regola più favorevole al Contraente/Assicurato rispetto a quella del Codice Civile; la regola legale, infatti, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., avrebbe comportato una riduzione dell' Indennizzo del 25%.	

Superficie Commerciale dell'Abitazione	
Superficie Commerciale dell' Abitazione :	100mq
Tolleranza:	20% (120mq)
Superficie Commerciale rilevata dalla Compagnia al momento del Sinistro :	150mq
Danni all' Abitazione :	1.000,00 euro
Indennizzo :	$\frac{1.000,00 \text{ euro} \times 120 \text{ mq}}{150 \text{ mq}} = 800,00 \text{ euro}$

13.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata.**

13.6 Franchigie e Scoperti

Dall'Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al Massimale	
Massimale:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di danno indennizzabile superiore al Massimale	
Massimale:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	98.800,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	500,00 euro
Scoperto 20% (di 500,00 euro):	100,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	300,00 euro
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	2.000,00 euro
Scoperto 20% (di 2.000,00 euro):	400,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	1.600,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	110.000,00 euro
Scoperto 20% (di 110.000,00 euro):	22.000,00 euro
Scoperto minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	75.000,00 euro
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Scoperto 20% (di 150.000,00 euro):	30.000,00 euro
Scoperto minimo:	15.000,00 euro
Indennizzo:	70.000,00 euro

13.7 Anticipo sull'Indennizzo

In caso di **Sinistro** relativo al Modulo Danni all'Abitazione, il **Contraente/Assicurato** ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del **Sinistro**, il pagamento di un acconto.

L'ammontare dell'acconto è pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L'anticipo è liquidato se:

- a) non ci sono contestazioni sul fatto che il **Sinistro** stesso è indennizzabile;
- b) la stima dell'**Indennizzo** complessivo è pari ad almeno 30.000 euro.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del **Sinistro**.

La **Compagnia** ha il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene successivamente accertato che il **Sinistro** non era indennizzabile.

13.8 Pagamento dell'Indennizzo

Per il pagamento l'**Assicurato** dovrà consegnare al **Broker** la seguente documentazione:

- Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa
- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'**Assicurato**;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.


Il pagamento dell'**Indennizzo** è eseguito dalla **Compagnia** entro 15 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha accettato l'importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **Sinistro**, il pagamento verrà effettuato all'esito della procedura.

13.9 Riduzione della Somma Assicurata

Relativamente al solo **Contenuto**, in caso di **Sinistro** la **Somma Assicurata** è ridotta, con effetto immediato e fino al termine del **Periodo di Assicurazione in corso**, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

14. Disposizioni comuni ai Moduli responsabilità civile



14.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- darne avviso scritto (denuncia di Sinistro) al Broker utilizzando le modalità dell'art. 12.16 "Comunicazioni" entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.;**
- mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 14.1.2 Documentazione.

14.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di Sinistro dovrà indicare:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
- tipologia ed elenco dei danni;
- esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

14.1.2 Documentazione

La documentazione probatoria da consegnare dovrà sempre includere i seguenti documenti:

- relazione dell'**Assicurato** sulla sua responsabilità;
- documenti attestanti il titolo di utilizzo dell'**Abitazione** (come, ad esempio, contratto di locazione, contratto di comodato, atto di costituzione di usufrutto);
- eventuale richiesta di danni da parte di terzi;
- eventuali atti giudiziari;
- eventuali verbali di sopralluogo;
- eventuali verbali delle autorità intervenute;
- eventuale documentazione attestante l'entità del danno
- eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal **Contraente/Assicurato** (come ad esempio: titolo abilitativo, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** può ottenere dal **Broker** informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di **Sinistro** e sulla documentazione necessaria tramite le apposite funzionalità dell'applicazione Homeflix o dell'area riservata del sito internet www.homeflix.it.

14.2 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul **Sinistro**.

La **Compagnia** entro tale termine:

- Confermerà l'operatività della copertura per il **Sinistro**; oppure
- Respingerà la richiesta di **Indennizzo** indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la **Compagnia** potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente** o all'**Assicurato** il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia** avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo**.

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio medici, periti, accertatori), il termine per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo** sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

14.3 Pagamento del Sinistro

In caso di **Sinistro**, la **Compagnia**, dopo aver accertato che il danno è coperto e dopo averne quantificato l'ammontare, paga quanto dovuto dall'**Assicurato** civilmente responsabile, **nei limiti della Somma Assicurata e fermi Franchigie e Scoperti eventualmente previsti**, direttamente al **Terzo** danneggiato.

Il pagamento dell'**Indennizzo** verrà effettuato dopo che alla **Compagnia** sia stata consegnata la seguente documentazione:

- Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente contenente la accettazione della offerta liquidativa
- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'**Assicurato**;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento è effettuato entro 15 giorni dal momento in cui tutti i documenti richiesti dalla **Compagnia** sono stati ricevuti dalla stessa.

14.4 Gestione delle controversie

Se ci sarà una controversia tra **Assicurato** e **Terzo**, la **Compagnia** si riserva di diritto di poter gestire questa controversia a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse. Per farlo potrà designare, se necessario, legali e periti e potrà utilizzare tutte le azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione proposta contro l'**Assicurato** sono a carico della **Compagnia**, **entro il limite di ¼ della Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza**.

Se la somma dovuta dall'Assicurato al Terzo supera la Somma Assicurata, le spese vengono divise fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.


La Compagnia rimborsa solo le spese di professionisti che abbia nominato direttamente o di cui abbia autorizzato la nomina.

14.5 Limite massimo di Indennizzo/Massimale

In nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun Sinistro un importo superiore alla Somma Assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

L'unica eccezione a questa regola sono le spese fatte dall'**Assicurato** per evitare o diminuire il danno, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

15. Disposizioni relative al Modulo tutela



15.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'**Assicurato** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- deve denunciare il **Sinistro** tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della **Compagnia** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

15.2 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste, l'**Assicurato** dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**.

DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di **Sinistro**), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento Penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una **consulenza legale telefonica** l'**Assicurato** dovrà chiamare il **numero verde 800345543**,

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

15.3 Modalità di gestione del Sinistro

15.3.1 Prima dell'azione in giudizio

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) **l'Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

15.3.2 Azione in giudizio: autorizzazione

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un **Procedimento Penale**;
- b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

15.3.3 Fase giudiziale

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **l'Assicurato** può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

15.4 Unico Sinistro

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

15.5 Pagamento del Sinistro

Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare all'Assicurato il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del **Massimale**, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

15.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra **l'Assicurato** e DAS sulla gestione del sinistro, sia **l'Assicurato** sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

l'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010.



16. Disposizioni relative al Modulo assistenza



16.1 Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato deve rivolgersi sempre al **Broker** prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla **Prestazione assistenza**.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se l'Assicurato ha sottoscritto contratti con altri **Assicuratori** che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, **deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore ed anche alla Compagnia nel termine di tre giorni. La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

16.2 Contatti

Il **Broker** può essere contattato esclusivamente tramite l'applicazione Homeflix.

16.3 Informazioni da fornire

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere all'Assicurato, che **sarà tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la Prestazione assistenza.**

16.4 Documentazione da fornire

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere di ricevere gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla **Struttura Operativa** ed effettuate dall'Assicurato.

E. Glossario

Abitazione	<p>L'edificio o la porzione di edificio, comprese le opere di fondazione o interrato e le quote di proprietà comune o condominiale, indicato nel Modulo di Polizza che ha tutte le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. È nel Territorio italiano;2. È costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento e con strutture portanti verticali in muratura o acciaio o calcestruzzo armato; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;3. Ha i requisiti legali di abitabilità ed è in buono stato di manutenzione;4. È adibito ad abitazione, Dimora Abituale o Dimora Saltuaria dell'Assicurato o abitazione locata a Terzi;5. Se fa parte di un maggiore immobile, l'intero immobile deve avere i requisiti costruttivi sopra citati e deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, studi professionali. <p>Sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio o nelle aree esterne di sua pertinenza, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, nonché impianti di prevenzione, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;2. Impianto solare termico;3. i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pareti in cartongesso;4. Pertinenze;5. Lastre dell'Abitazione;6. Affreschi e statue non aventi valore artistico. <p>Non sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'area dove sorge l'edificio;2. I muri di contenimento;3. Gli Impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici con potenza superiore a 10 kw;4. Tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all'esterno;5. Tutto quanto incluso nel Contenuto.
Abitazione locata a Terzi	<p>L'Abitazione data a Terzi in locazione, comodato gratuito o usufrutto.</p>
Allagamento	<p>Presenza di acqua accumulata in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno oppure mancato o ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.</p>
Animali Domestici	<p>Sono esclusivamente cani, gatti, pesci, uccelli, criceti, tartarughe.</p>
Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche	<p>Sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefax, ecc.),• apparecchiature di consumo (es. radio, TV, apparecchiature di videoregistrazione, ecc.),• giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero <p>il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di determinate caratteristiche e rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore.</p>

Arbitrato	Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Assicuratori	Le Compagnie di assicurazione che prestano la garanzia per il medesimo Rischio .
Attività Professionali	Qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa a scopo di lucro o no.
Broker	Yolo S.r.l, P. IVA 09750410962, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con il codice B000574406, con sede in Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano MI
Chatbot	È un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Viene utilizzato dalla Compagnia in fase di acquisto per verificare le esigenze assicurative del Contraente/Assicurato .
Colpa Grave	Comportamento involontario da cui deriva un Fatto Illecito , commesso con grave negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
Compagnia o Zurich	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contenuto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutto quanto serve per uso domestico e personale del Contraente/Assicurato, dei Familiari conviventi, anche se di proprietà di terzi, e dei collaboratori domestici, posto all'interno dell'Abitazione; 2. Lastre stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili; 3. Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e Preziosi; 4. Personal computer; 5. Migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce Abitazione, con esclusione di muri di contenimento, palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici e impianti eolici; tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane, se installate all'esterno dell'Abitazione; 6. Mezzi da giardinaggio o sgombraneve, giocattoli a motore, carrozzine per disabili e biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", il tutto anche a motore, per i quali non sussista obbligo di assicurazione di legge. <p>Sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Veicoli e mezzi di trasporto a motore, nonché le loro parti, ad eccezione di quelli specificatamente inclusi al punto precedente; 2. Motori nautici e le loro parti, unità per la navigazione, fatta eccezione per i natanti da diporto di lunghezza inferiore a 6,5 metri fuori tutto; 3. Velivoli, fatta eccezione per gli aeromodelli; 4. Animali; 5. Se il Contraente è proprietario di un'Abitazione che ha dato in locazione ad inquilini, tutto quanto di proprietà degli inquilini; 6. Tutto quanto incluso alla voce Fabbricato fatta eccezione per le migliorie apportate dall'Inquilino se non assicurata l'Abitazione.
Contraente	Soggetto che paga il premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Contraente/Assicurato	In questo contratto, il Contraente è sempre Assicurato (per cui viene indicato come Contraente/Assicurato) ed è una persona fisica residente nel Territorio italiano che è anche il proprietario o l' Inquilino dell' Abitazione . Nel Modulo Tutela Legale e nel Modulo SOS Casa i soggetti Assicurati includono anche altre persone.
Convivente more uxorio	La persona che convive con il Contraente/Assicurato con lo stile di vita delle coppie sposate senza alcun vincolo matrimoniale con lo stesso.

Danni materiali e diretti Sono i danni materiali derivanti alla cosa assicurata direttamente dalle cause indicate nel contratto

Esempio

Ad esempio:

- Sono danni materiali e diretti quelli causati ai mobili o alle pareti dal crollo del tetto;
- Sono danni indiretti (non coperti) quelli causati da un cortocircuito provocato dal crollo;
- Sono danni non materiali e non diretti (non coperti) quelli causati dall'impossibilità di utilizzare l'**Abitazione**

Danno Extracontrattuale Il danno ingiusto derivante da un **Fatto Illecito**; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dimora Abituale Casa unifamiliare od appartamento in territorio italiano, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove il **Contraente/Assicurato** o i suoi **Familiari conviventi** ed il **Convivente more uxorio**, abbiano residenza anagrafica, oppure ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno.

Dimora Saltuaria Casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove il **Contraente/Assicurato** non dimori abitualmente, posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Diritto civile Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (imprese o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Dolo Comportamento intenzionale da cui deriva un **Fatto Illecito**.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiare convivente Ogni persona presente nel nucleo familiare alla data del sinistro, compreso il **Convivente more uxorio**.

Fase stragiudiziale L'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

Fatto Illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Fenomeno Elettrico Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia L'importo prestabilito che in caso di sinistro viene detratto dall'**Indennizzo** determinato a termini di contratto e che rimane a carico dell'**Assicurato**.

Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gioielli	Oggetti anche solo in parte d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.
GSE	Gestore Servizi Elettrici.
Impianto fotovoltaico	Impianto posto permanentemente a servizio dell'Abitazione destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.
Impianto idrico	Insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole posti permanentemente a servizio dell'Abitazione per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.
Impianto solare termico	Impianto, posto permanentemente a servizio dell'Abitazione, destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.
Implosione e Scoppio	Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio o Implosione .
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo	La prestazione che la Compagnia deve erogare al Contraente/Assicurato in caso di Sinistro . Può essere una somma di denaro o una Prestazione assistenza in natura.
Inondazione/ Alluvione	<ul style="list-style-type: none"> • L'inondazione è un esteso afflusso incontrollato di acque e quanto da essa trasportato, provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; • L'alluvione è un caso particolare di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Inquilino	Il soggetto persona fisica che utilizza l' Abitazione in base a un contratto di locazione o comodato o in base ad un diritto di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento
Insurrezione	Movimento collettivo di ribellione, in genere violenta, contro un'autorità.
Interruzione di attività	La conseguenza di un evento che provochi ad un'attività artigianale, commerciale, industriale o di servizi danni tali da impedirne la ripresa nello stesso luogo.
Lastre	Sono vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, e comprendono: <ul style="list-style-type: none"> • le Lastre dell'Abitazione, cioè quelle stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti, e • le Lastre del Contenuto, cioè quelle stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mensole, mobili.

Limite di Indennizzo	In alcuni casi è previsto dal contratto che la somma pagata dalla Compagnia non superi un determinato importo.
Locatario	Chi prende in locazione un bene; se il bene è immobile viene detto anche Inquilino .
Locatore	Chi dà in locazione un bene.
Manutenzione Ordinaria	gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di Manutenzione Ordinaria non richiedono un titolo abilitativo per eseguire i lavori.

Esempi
<p>Esempi di impianti tecnologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riscaldamento, • elettrico, • gas cottura, • idrico sanitario, • canna fumaria, • condizionamento e ricambio dell'aria. <p>Esempi di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione:</p> <p>ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne; • sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione; • riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali; • riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario.

Manutenzione Straordinaria	le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
-----------------------------------	--

Nell'ambito degli interventi di **Manutenzione Straordinaria** sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Le opere di **Manutenzione Ordinaria** non richiedono un titolo abilitativo per eseguire i lavori.

Massimale	Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia .
------------------	---

Nucleo familiare	Le persone appartenenti alla "famiglia anagrafica" del Contraente/Assicurato , attestata dal "Certificato di stato di famiglia" rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall'esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, compresi nel Nucleo familiare , anche se residenti presso altro domicilio a condizione che lo stesso sia stabilito in territorio Italiano: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge del Contraente/Assicurato, a condizione che non sia legalmente separato o divorziato; • i figli del Contraente/Assicurato fino al raggiungimento del 25simo anno di età.
-------------------------	--

Periodo di assicurazione	Periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio.
---------------------------------	--

Pertinenze	Dipendenze dell' Abitazione quali cantine, soffitte, box, anche se ubicati in corpi separati, purché dall'atto di compravendita risulti il vincolo di pertinenza con l' Abitazione .
-------------------	--

Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Preziosi	Gioielli, Valori , pellicce, quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e collezioni.
Prestazioni assistenza	L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato , nel momento del bisogno, da parte della Compagnia , tramite la Struttura Organizzativa , in caso di Sinistro .
Primo Rischio Assoluto	In questa forma di assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se il valore assicurato è inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Il danno è quindi indennizzato integralmente e senza riduzione proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a Valore Intero (v. voce relativa); quest'ultima è la forma di assicurazione normalmente prevista dalla legge (art. 1907 Codice Civile).

Esempio
<ul style="list-style-type: none"> • L'Abitazione vale 200.000,00 euro; • Il valore dichiarato nel Modulo di Polizza è di 50.000,00 euro; • Si verifica un danno di 30.000,00 euro; • L'Indennizzo sarà di 30.000,00

Procedimento Penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rischio	La possibilità che si verifichi il Sinistro .
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	Percentuale dell'ammontare del danno indennizzabile secondo le previsioni del contratto di assicurazione che, per ciascun Sinistro rimane a carico dell' Assicurato .
Scoppio e Implosione	Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio o Implosione .
Secondo Rischio	Copertura assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra assicurazione (la quale presta invece una copertura assicurativa a primo rischio). Quando, invece, non c'è altra assicurazione, la copertura opera a primo rischio, ossia copre il danno (con l'applicazione di Franchigie , Scoperti e Massimale) a partire dal primo euro di danno subito.

Esempio
<p>Ad esempio si ipotizzi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • questa assicurazione ha un Massimale di 500.000,00 euro; • si verifica un danno di 500.000,00 euro; <p>si possono avere due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il Contraente/Assicurato ha stipulato un'altra polizza assicurativa a copertura dello stesso Rischio con Massimale di 250.000,00 euro, questa assicurazione pagherà l'Indennizzo solo dopo che è esaurito il Massimale della prima polizza, ossia 250.000,00 euro, con deduzione della Franchigia prevista da questo contratto; • se il Contraente/Assicurato non ha stipulato un'altra polizza assicurativa a copertura dello stesso Rischio, questa assicurazione pagherà 500.000,00 euro, sempre con deduzione della Franchigia prevista da questo contratto.

Serramenti	I manufatti per la chiusura dei vani di transito, areazione e illuminazione dell'Abitazione.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma Assicurata	E' l'importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione per l'assicuratore.
Sommossa	Sollevazione popolare contro il governo o le autorità costituite.
Struttura Organizzativa	E' la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in base a una convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest'ultima organizza e eroga, con costi a carico Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste dal contratto.
Sospensione dell'attività	La conseguenza di un evento che impedisca totalmente (sospensione totale) o parzialmente (sospensione parziale) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, industriali o di servizi.
Superficie commerciale	<p>Criterio di stima della superficie dell'Abitazione utilizzato per determinare il premio.</p> <p>È data dalla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 100% delle superfici calpestabili di tutti i vani dell'Abitazione, comprese eventuali mansarde e taverne; • e del 50% delle superfici calpestabili di cantine, soffitte, box, posti auto coperti, verande, porticati chiusi o aperti, locali accessori e tecnici di uso esclusivo. Non si considerano nel computo: balconi, terrazzi, corti. <p>e cortili scoperti, orti, giardini, vialetti, posti auto scoperti ed in genere le superfici di uso non esclusivo.</p>
Surroga	L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un sinistro, dopo avere pagato l' Indennizzo ed in sostituzione del Contraente/Assicurato .

Rinuncia al diritto di Surroga

La [Compagnia](#), quando paga l'[Indennizzo](#), può esercitare i diritti spettanti al [Contraente/Assicurato](#) nei confronti dei responsabili del [Sinistro](#), come previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Così, se il [Sinistro](#) è stato causato da colpa dal figlio del [Contraente/Assicurato](#), la [Compagnia](#) avrebbe il diritto di richiedere il rimborso dell'[Indennizzo](#) al figlio stesso.

La [Compagnia](#), tuttavia, rinuncia a questo diritto, ma solo se il [Contraente/Assicurato](#) non richiede lui stesso il risarcimento al figlio.

Tecniche di comunicazione a distanza	Qualunque mezzo che consenta la comunicazione tra Contraente/Assicurato e la Compagnia senza che sia necessaria la contemporanea presenza fisica di entrambi.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano	Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Terzi	<p>Soggetti estranei al Contraente/Assicurato e comunque non legati al Contraente/Assicurato da vincoli di matrimonio, parentela o affinità. Non sono Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione; • il coniuge, il Convivente more uxorio, i Familiari conviventi, i parenti, gli affini; • i dipendenti del Contraente/Assicurato e di ogni altro Assicurato.

- Valore a Nuovo**
- Per l'**Abitazione**: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
 - Per il **Contenuto**: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

Valore Intero Forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurabile (cioè il valore dei beni assicurati) deve essere uguale al valore assicurato. Se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'**Indennizzo** è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.

Valore Intero e Valore a Nuovo (per l'Abitazione)

Come precisato nel Glossario (v. voce relativa) l'assicurazione a **Valore Intero** prevede che il valore assicurabile (cioè il valore dei beni assicurati) deve essere uguale al valore assicurato. Se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'**Indennizzo** è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.

Nel caso dell'**Abitazione** il valore assicurabile è dato dal **Valore a Nuovo** (v. voce relativa nel Glossario), cioè dalla spesa necessaria per ricostruire l'**Abitazione**, che è data dal costo di ricostruzione al metro quadro moltiplicato per la **Superficie Commerciale**.

Per favorire il **Contraente/Assicurato**, la **Compagnia** gli richiede di dichiarare non il **Valore a Nuovo**, cioè il costo di ricostruzione complessivo (dato difficile da stimare), ma solamente la **Superficie Commerciale** dell'**Abitazione** (dato conosciuto dal **Contraente/Assicurato**).

Inoltre, come ulteriore regola di favore nei confronti del **Contraente/Assicurato**, la **Compagnia** applica una tolleranza del 20% in caso di errore sulla dichiarazione della **Superficie Commerciale** (v. art. 13.4.3 "Superficie Commerciale dell'Abitazione").

Ad esempio, se la **Superficie Commerciale** dichiarata nel Modulo di Polizza è di 100 mq e quella stimata al momento del Sinistro è di 125 mq, l'**Indennizzo** sarà ridotto del solo 5%.

La **Compagnia**, in questo modo, adotta una regola più favorevole al **Contraente/Assicurato** rispetto a quella del Codice Civile; la regola legale, infatti, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., avrebbe comportato una riduzione dell'**Indennizzo** del 25%.

Valore Intero e Valore a Nuovo (per il Contenuto)

Come precisato nel Glossario (v. voce relativa) l'assicurazione a **Valore Intero** prevede che il valore assicurabile (cioè il valore dei beni assicurati) deve essere uguale al valore assicurato. Se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'**Indennizzo** è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.

Nel caso del **Contenuto** il valore assicurabile è dato dal **Valore a Nuovo** (v. voce relativa nel Glossario), cioè dalla spesa necessaria per **sostituire le cose rubate o interamente distrutte con altre nuove**.

Ad esempio, se il valore del **Contenuto** dichiarato nel Modulo di Polizza è di 10.000,00 euro e quello stimato al momento del **Sinistro** è di 20.000,00 euro, si possono avere 2 casi:

- Se il danno è totale l'**Indennizzo** sarà di 10.000,00 euro;
- Se il danno è parziale, come ad esempio un danno di 5.000,00 euro, l'**Indennizzo** sarà ridotto del 50% e sarà quindi pari a 2.500,00 euro.

Valori Carte, titoli di credito in genere e denaro.

Viaggio Un viaggio di 50Km o più dal comune di residenza dell'**Assicurato**, purché entro il **Territorio italiano**.

Zurich o Compagnia Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

C. Informativa Privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore previsti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati personali.

1. Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i tuoi Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome del proprietario del veicolo nel caso tu non lo sia, **ricordati di consegnargli questo documento**, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.

Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

2. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare - il quale ti fornisce questa informativa - è la società Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

3. Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: privacy@zurich-connect.it
- posta ordinaria: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

4. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

I tuoi Dati Personali (compresi i dati relativi alla salute) saranno trattati dalla Compagnia per:

1) Finalità contrattuali e di legge

Per le **finalità contrattuali**, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in tuo favore e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa.

- predisposizione di preventivi per l'emissione di una polizza
- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- verifica della coerenza del contratto proposto rispetto alle tue richieste ed esigenze
- stipula di contratti assicurativi
- raccolta del premio
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- valutazione dell'affidabilità dei pagamenti
- costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore

Per le **finalità di legge**, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Se non fornisci i Dati Personali e, solo per i dati relativi alla salute, il tuo consenso, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

2) Finalità di marketing

Fornendo il tuo specifico consenso, i tuoi Dati Personali saranno inoltre trattati per:

a. Marketing e ricerche di mercato

Per l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario di propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd o di partner commerciali con cui la Compagnia o altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd hanno stipulato accordi commerciali, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

Potremo contattarti tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

b. Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd e altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

Ti ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Compagnia potrà utilizzare il tuo indirizzo di posta elettronica, che hai comunicato in occasione del preventivo di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo, per proporti prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati (c.d. soft spam). Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai opporci in qualsiasi momento scrivendo alla Compagnia agli indirizzi riportati nella precedente domanda n. 3 o utilizzando il link presente nelle comunicazioni e-mail da te ricevute.

La Compagnia, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività e avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti ((a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

5. Quali Dati Personali saranno trattati?

Trattiamo solamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Possiamo trattare dati anagrafici e identificativi, dati relativi all'immagine (foto carta d'identità o altro documento identificativo), dati di contatto, dati previsti per la verifica della coerenza del contratto con le tue richieste ed esigenze, dati di polizza, dati fiscali e relativi ai metodi di pagamento, altri dati personali da te forniti, categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (altre società Zurich, contraenti, assicurati, banche dati ANIA, Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), società esterne ai fini di ricerche di mercato).

6. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge**, le basi giuridiche sono:

- l'adempimento agli obblighi precontrattuali e contrattuali da parte della Compagnia;
- la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria;
- con riferimento alle categorie particolari di dati personali (dati relativi alla salute) il consenso da te rilasciato;
- l'interesse legittimo della Compagnia (in particolare, l'interesse alla prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, alla valutazione dell'affidabilità dei pagamenti, per la costituzione in giudizio ai fini dell'esercizio e della difesa di diritti della Compagnia).

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing** la base giuridica sono i relativi consensi eventualmente da te rilasciati.

Per il trattamento svolto per inviarti **comunicazioni promozionali (soft spam)** inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia a presentarti prodotti affini a quelli da te acquistati.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata alla domanda 4, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati.

Per i trattamenti svolti per **Finalità contrattuali e di legge e per interesse legittimo (connesso alle attività antifrode e all'analisi precontrattuale)**, i tuoi dati potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)¹; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per i trattamenti svolti per **Finalità di marketing**, i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.

8. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel paragrafo 3 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione. I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.

9. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di decorrenza del preventivo;
- dati contrattuali: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni dopo il termine del rapporto assicurativo;
- dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- dati trattati per finalità di marketing, ricerche di mercato e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla data in cui hai dato il consenso per il loro utilizzo per tali finalità.

10. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, svolgiamo delle analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati riguardanti la storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati al calcolo del rischio ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione.

Potremmo inoltre svolgere ulteriori attività per mezzo di processi decisionali automatizzati in relazione alle verifiche antifrode, antiterrorismo o inerenti a comportamenti che possano comportare la violazione di norme nazionali o sovranazionali. Con specifico riferimento a quanto esposto precedentemente, la base giuridica del trattamento è individuata nel legittimo interesse a individuare frodi nei tuoi riguardi e nell'obbligo legale derivante dalla normativa in materia di antiterrorismo.

11. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opporli per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing e ricerche di mercato e comunicazioni a terzi per loro iniziative di marketing. La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrai, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più le comunicazioni promozionali, inerenti a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te precedentemente acquistati (soft spam), descritte nella domanda n. 4.

Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nella domanda 3.

¹ In qualità di "accidenti", comunichiamo unicamente i dati necessari a reperire ed accedere alle informazioni a te relative, ma non comunichiamo alcun dato in merito ai tuoi adempimenti contrattuali.

Zurich Insurance Company Ltd

Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

